



CENTRALE DI COMMITTENZA VALLE SPOLETANA E VALNERINA

Per conto del Comune di

Norcia

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA TELEMATICA CON INVERSIONE DI GARA per l'affidamento dell'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, compresa relazione geologica e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per il **“Restauro e miglioramento sismico di Porta Ascolana – in Norcia”** inserito nel **“Primo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016”** di cui all'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 37/2017.

IMPORTO SERVIZIO € 75.739,59 (€ settantacinquemilasettecentotrentanove/59)

SERVIZIO OPZIONALE: *eventuale affidamento della direzione dei lavori, misura e contabilità, certificato di regolare esecuzione ed ogni ulteriore adempimento ai sensi del D.M. 49/2018, solo dopo l'approvazione del progetto da parte del Commissario straordinario.*

IMPORTO SERVIZIO OPZIONALE € 36.557,00 (€ trentaseimilacinquecentocinquantesette/00)

CIG 85046979FA - CUP F56J20001520001

Premessa

Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrale e sostanziale, contiene le norme integrative al bando medesimo e relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione.

L'affidamento in oggetto è stato disposto con determina a contrarre n. 687 del 4/12/2020, e avverrà mediante procedura aperta telematica ai sensi dell'art. 36 comma 9 e dell'art. 60 del d.lgs. 50/2016, dell'art. 8 comma 1 lett. c) del d.l. 76/2020 convertito in legge 11 settembre 2020 n. 120, con inversione procedimentale ai sensi dell'art. 1, comma 3 del d.l. 32/2019 convertito in legge 55/2019 nonché dell'art. 133 del d.lgs. 50/2016. Il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del citato decreto 50/2016 (nel prosieguo, denominato “Codice”).



CENTRALE DI COMMITTENZA VALLE SPOLETANA E VALNERINA

La presente procedura è stata sottoposta con esito positivo al controllo preventivo di legittimità da parte dell'ANAC (cfr parere ANAC n. 0088955 del 23/11/2020 trasmesso dall'USR Umbria con nota prot. 29040 del 25/11/2020 acquisito al prot. Comunale nr. 26316 del 26/11/2020).

Ai sensi dell'articolo 51, comma 1, del Codice, l'appalto non è stato suddiviso in lotti in ragione dell'unicità realizzativa dell'intervento.

La procedura è svolta con l'utilizzo di un sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto, accessibile all'indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc, conforme all'art. 40 e alle prescrizioni di cui all'art. 58 del Codice e nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 82/2005, mediante il quale verranno gestite tutte le fasi della gara, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni: il tutto, secondo le modalità e i termini descritti dal presente disciplinare e, più nel dettaglio, dal "Disciplinare telematico" e dal relativo "Timing di gara" (allegato D).

Per partecipare alla presente procedura telematica, gli operatori economici devono dotarsi, a propria cura e spese, della strumentazione tecnica ed informatica necessaria indicata all'interno del "Disciplinare telematico" di gara.

Per problematiche inerenti la parte telematica, il gestore è contattabile al numero di telefono 0372.080708, dal lunedì al venerdì nella fascia oraria: 8.30–13.00 / 14.00–17.30, oppure via e.mail all'indirizzo imprese@net4market.com.

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Livio Angeletti, Responsabile dell'Area Lavori Pubblici del Comune di Norcia – Tel 0743/82871 – email: livio.angeletti@comune.norcia.pg.it / areatecnica@comune.norcia.pg.it pec. comune.norcia@postacert.umbria.it.

Al presente appalto si applica l'art. 30, comma 4, del Codice.

Il luogo di esecuzione dei lavori è nel Comune di NORCIA - NUTS ITI21.

CIG 85046979FA - CUP F56J20001520001

TITOLO 1°

1.1 DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

Art. 1.2 Documenti di gara

Ai sensi dell'articolo 74, comma 1, del Codice, i documenti di gara sono accessibili sulla piattaforma telematica *Net4market* raggiungibile all'indirizzo: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc.

La documentazione di gara comprende:

- Bando di Gara
- Disciplinare di Gara
- Documentazione allegata al disciplinare di gara:
 - ALLEGATO A "ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONI"
 - ALLEGATO B "TABELLA DICHIARAZIONE REQUISITI PROFESSIONALI"
 - ALLEGATO C "DGUE"



CENTRALE DI COMMITTENZA VALLE SPOLETANA E VALNERINA

- ALLEGATO D “DISCIPLINARE TELEMATICO”
- ALLEGATO E “PROTOCOLLO DI LEGALITA”
- ALLEGATO F “SCHEMA DI CONTRATTO”
- ALLEGATO G “Perizia asseverata sulla determinazione del livello operativo determinato sulla base dello stato di danno e del grado di vulnerabilità riscontrati”, con relativi allegati:
 - Allegato 1) Schema rappresentativo del quadro fessurativo;
 - Allegato 2) Schema rappresentativo della rispondenza con le soglie dello “stato di danno”;
 - Allegato 3) Documentazione fotografica a colori attestante in particolare “stato di danno” e “gradi di vulnerabilità”;
 - Allegato 4) Schema rappresentativo della rispondenza con i “gradi di vulnerabilità”.

Il bando di gara, ai sensi dell’art. 36 comma 9 del Codice e del d.m. MIT 2/12/2016, è pubblicato:

- sul sito del Comune di Norcia nella sezione Amministrazione Trasparente <http://www.comune.norcia.pg.it>;
- sull' Albo Pretorio del Comune di Norcia;
- sul sito del Comune di Spoleto, www.comune.spoleto.pg.it;
- sulla piattaforma telematica https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc;
- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.);
- sulla piattaforma MIT “Servizio contratti pubblici”.

Art. 1.3 Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti utilizzando l’apposita sezione “Chiarimenti” attivata sulla piattaforma telematica Net4market e secondo le modalità previste dal disciplinare telematico. La richiesta di chiarimento può essere inoltrata entro e non oltre il termine indicato nel disciplinare telematico (Allegato D).

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, direttamente nello spazio chiarimenti attivato in piattaforma. **Non sono ammessi chiarimenti telefonici.**

N.B.: La stazione appaltante potrebbe utilizzare l’ambiente “Chiarimenti” per eventuali comunicazioni ai candidati in pendenza del termine di deposito delle offerte e, successivamente, per le comunicazioni di carattere generale (ivi compresa le comunicazioni delle sedute della commissione di gara).

Rimane a carico degli operatori economici candidati l’onere di monitorare tale ambiente al fine di prendere contezza di quanto sopra riportato.

Art. 1.4 Comunicazioni

Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del medesimo Codice.

Salvo quanto disposto nel precedente paragrafo 1.3 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC



CENTRALE DI COMMITTENZA VALLE SPOLETANA E VALNERINA

del Comune di Spoleto comune.spoleto@postacert.umbria.it o del Comune di Norcia comune.norcia@postacert.umbria.it ovvero tramite la piattaforma telematica *Net4market* e all'indirizzo PEC indicato dagli operatori economici concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

TITOLO 2°

Art. 2.1 OGGETTO E IMPORTO

L'appalto concerne l'affidamento di **progettazione definitiva ed esecutiva, compresa relazione geologica e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (oltre servizio opzionale di direzione lavori, misura e contabilità, certificato di regolare esecuzione ed ogni ulteriore adempimento ai sensi del D.M. 49/2018)** relativo all'intervento di **restauro e miglioramento sismico di Porta Ascolana in Norcia (PG)**, finalizzato al conseguimento del massimo livello di sicurezza compatibile con le concomitanti esigenze di tutela e conservazione dell'identità culturale del bene stesso.

Pur lasciando al Progettista ampia libertà nella definizione progettuale, si chiede che venga posta massima attenzione affinché gli interventi siano proporzionati alla situazione preesistente, siano posti in relazione ai danni occorsi dal sisma e siano calibrati rispetto alla combinazione di danno/vulnerabilità. La progettazione deve essere ispirata a criteri di sobrietà evitando interventi ridondanti e non specificamente attinenti al danno subito ed al consolidamento strutturale richiesto.

L'affidatario dell'incarico dovrà svolgere le seguenti attività:

- elaborazione della **Progettazione definitiva**, compresa la **relazione geologica**, redatta ai sensi del combinato disposto dell'art.23 comma 3 e dell'art. 216 comma 4 del Codice, in conformità alle prescrizioni di cui alla Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione III del D.P.R. 207/10;
- elaborazione della **Progettazione esecutiva** redatta ai sensi del combinato disposto dell'art.23 comma 3 e dell'art. 216 comma 4 del Codice, in conformità alle prescrizioni di cui alla Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione III del D.P.R. 207/10;
- coordinamento della sicurezza in fase di progettazione** dei lavori, ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. 81/2008;
- partecipazione a tutte le riunioni necessarie ed eventuali modifiche/integrazioni del progetto propedeutiche o conseguenti all'acquisizione del parere della Conferenza permanente di cui all'art. 16 del decreto-legge n. 189 del 2016;
- il progettista incaricato predisporrà gli ulteriori elaborati necessari per il rilascio di nulla osta, pareri e autorizzazioni necessarie da Enti preposti;



CENTRALE DI COMMITTENZA VALLE SPOLETANA E VALNERINA

f) si evidenzia che, stante la particolarità dell'intervento, la progettazione strutturale dovrà:

- essere finalizzata al conseguimento del massimo livello di sicurezza compatibile con le concomitanti esigenze di tutela e conservazione del bene stesso;
- prefigurare le necessarie considerazioni architettoniche ed impiantistiche del manufatto con conseguente sviluppo degli orientamenti progettuali ponendo massima attenzione affinché le stesse siano proporzionate alla situazione preesistente e siano poste in relazione ai danni occorsi dal sisma;

g) **la direzione dei lavori**, certificato di regolare esecuzione ed ogni ulteriore adempimento ai sensi del D.M. 49/2018 (**servizio opzionale**) ai sensi del D.M. 49/2018 Regolamento recante: «*Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione*».

La progettazione dovrà essere redatta:

- con il **Prezzario Unico del Cratere del Centro Italia**, ai sensi dell'art. 6 comma 7 del D.L. n. 189/2016, approvato con **Ordinanza n. 58 del 04/07/2018 del Commissario Straordinario**;
- **tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della Tutela e del Territorio e del Mare del 11/10/2017**;
- **trattandosi di edificio di interesse storico-culturale, la progettazione dell'intervento dovrà essere eseguita in conformità alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7/02/2011 con le successive modifiche ed integrazioni, tenendo conto delle indicazioni fornite dal MIBACT a seguito del sisma 2016 ed inoltre in conformità al Decreto ministeriale 22 agosto 2017, n. 154 Regolamento sugli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2004, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016.**

Art. 2.2 - Tipologia dell'appalto

Affidamento di servizi di architettura e ingegneria: CPV: 71250000-5 Servizi di architettura e di ingegneria.

Art. 2.3 - Luogo di esecuzione

Luogo di esecuzione: Porta Ascolana, Norcia. Codice NUTS: ITI21

Art. 2.4 – Durata: termini massimi per l'esecuzione del servizio

Il tempo massimo a disposizione per i servizi di progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase progettuale, è definito ai sensi del comma 5 articolo 4 dell'Ordinanza del Commissario Straordinario 10 maggio 2018, n.56, complessivamente in **75 giorni (settantacinque)**, naturali e consecutivi, esclusi i tempi per la verifica e l'approvazione dei progetti nei vari livelli da parte della Stazione appaltante, così suddivisi:

- per il **progetto definitivo n. 45 (quarantacinque) giorni** naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione del Rup a procedere con l'esecuzione del servizio;
- per il **progetto esecutivo n. 30 (trenta) giorni** naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di approvazione del progetto definitivo e dalla ricezione della comunicazione del Rup a procedere con l'esecuzione del servizio;
- eventuale adeguamento del progetto alle indicazioni e prescrizioni degli Enti preposti, dalla Conferenza Regionale di cui all'art. 16 del decreto-legge n. 189 del 2016: **15 giorni** naturali e consecutivi dalla ricezione del parere;





CENTRALE DI COMMITENZA VALLE SPOLETANA E VALNERINA

- eventuale adeguamento del progetto a seguito della validazione dello stesso: **10 giorni** naturali consecutivi dalla richiesta di adeguamento.

Relativamente ai termini sopra riportati, si specifica che le tempistiche necessarie per la verifica dei vari livelli di progettazione (art. 26 del Codice) e la validazione del progetto esecutivo, nonché i tempi necessari per l'ottenimento dei previsti pareri da parte degli enti competenti, non verranno computati ai fini del calcolo del suddetto tempo massimo a disposizione per la realizzazione dei servizi di progettazione.

Ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) del decreto 76/2020 convertito in legge 120/2020 è autorizzata l'esecuzione del servizio in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.

Art. 2.5 - Procedura di gara e Criterio di Aggiudicazione

L'affidamento in oggetto avverrà mediante procedura aperta telematica ai sensi dell'art. 36 comma 9 e dell'art. 60 del d.lgs. 50/2016, dell'art. 8 comma 1 lett. c) del d.l. 76/2020 convertito in legge 11 settembre 2020 n. 120, con inversione procedimentale ai sensi dell'art. 1, comma 3 del d.l. 32/2019 convertito in legge 55/2019 e dell'art. 133 del Codice.

La gara sarà aggiudicata con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del Codice, secondo elementi di valutazione indicati al successivo Titolo 6°.

Art. 2.6 - Opzioni

La direzione dei lavori, misura e contabilità, certificato di regolare esecuzione ed ogni ulteriore adempimento ai sensi del D.M. 49/2018, per l'importo totale di € 36.557,00, al quale andrà applicato il ribasso offerto in sede di gara, potranno essere affidate solo dopo l'approvazione del progetto da parte del Commissario straordinario.

Per i servizi opzionali previsti la durata sarà pari al tempo stabilito per l'esecuzione dei lavori oltre i tempi di legge necessari alla redazione di tutta la documentazione di regolare esecuzione delle opere.

Art. 2.7 - Disciplina normativa

La gara ed i rapporti contrattuali derivanti dall'aggiudicazione della stessa sono regolati da:

- norme comunitarie e nazionali vigenti in materia di appalti di servizi di architettura e ingegneria, in particolare dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- Linee Guida ANAC n. 1 recanti *“Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria”*, per quanto non diversamente disciplinato nel presente disciplinare;
- Linee Guida ANAC n. 2 recanti *“Offerta economicamente più vantaggiosa”*, per quanto non diversamente disciplinato nel presente disciplinare”;
- Decreto ministeriale 22 agosto 2017, n. 154 *Regolamento sugli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2004, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016;*
- Decreto ministeriale 11 ottobre 2017 *“Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici”;*
- norme contenute nel presente disciplinare, nel disciplinare telematico, nonché in tutta la documentazione di gara;



CENTRALE DI COMMITTEZZA VALLE SPOLETANA E VALNERINA

- condizioni generali e particolari del servizio riportati nelle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti generali in materia attualmente in vigore o che vengano emanati durante l'esecuzione del servizio, anche per quanto riguarda eventuali aspetti e particolari non trattati nello schema di disciplinare d'incarico;
- D.L. 17/10/2016 n. 189 “*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*” e ss.mm. e ii.;
- Ordinanze del Commissario del Governo per la Ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016 n. 56 del 10/05/2018 e quelle emanate successivamente;
- Norme del Codice Civile per quanto non espressamente disciplinato alle fonti suindicate;
- Decreto legge 76/2020 convertito in legge 120/2020;
- normativa di settore.

TITOLO 3°

DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 3.1 - Importo stimato delle opere oggetto di progettazione

L'importo totale dell'intervento di “Restauro e miglioramento sismico di Porta Ascolana in Norcia” è stato sommariamente quantificato in € **900.000,00 (novecentomila/00)**, comprensivo dei costi della sicurezza, della manodopera, dell'IVA e delle ulteriori somme a disposizione dell'amministrazione e costituenti il quadro economico ex artt. 16 e 178 del D.P.R. 207/10.

Si evidenzia che l'importo totale dell'intervento così come sopra riportato, pari ad € 900.00,00, rappresenta una prima determinazione sommaria non suffragata da valutazioni progettuali di tipo analitico ma rappresenta il limite economico per la redazione della progettazione.

Art. 3.2 - Importo a base di gara

L'importo complessivo stimato, posto a base d'asta per l'affidamento dei servizi d'ingegneria e architettura è pari ad € **112.296,59** (Euro centododicimiladuecentonovantasei/59) così suddivisi: € **75.739,59** (Euro settantacinquemilasettecentotrentanove/59) al netto di oneri previdenziali, assistenziali ed IVA per i servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, compresa relazione geologica e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione; € **36.557,00** (Euro trentaseimilacinquecentocinquantesette/00) al netto di oneri previdenziali ed IVA per il servizi opzionali.

L'importo di aggiudicazione, dato dall'importo a base di gara al netto della percentuale di ribasso offerta, si intende a **corpo e quindi fisso e invariabile** per tutta la durata dell'affidamento (il corrispettivo non verrà pertanto rideterminato a consuntivo in riferimento all'effettivo importo dei lavori calcolato in progetto), fermo restando quanto previsto nel successivo capoverso.

Qualora, per qualsiasi motivo, non si dovesse procedere con l'esecuzione di tutte le opere previste, il corrispettivo spettante sarà calcolato detraendo, proporzionalmente gli importi corrispondenti agli interventi da non eseguire.

Si specifica che l'importo degli oneri della sicurezza è pari a 0 (zero), trattandosi di affidamento di servizi di natura intellettuale.

L'ammontare del citato corrispettivo, stimato come base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo dell'affidamento, è stato quantificato in base al Decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016 ed include anche la voce "spese e oneri accessori".

L'importo deve ritenersi remunerativo di tutte le prestazioni oggetto di affidamento.

Le prestazioni sono riferibili alle categorie previste dalla tabella Z-1 nell'allegato al Decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016, come di seguito riassunto:





CENTRALE DI COMMITTENZA VALLE SPOLETANA E VALNERINA

Categorie d'opera	Id. opere DM. 17.06.16	Grado di complessità	Costo singole categorie
EDILIZIA	E.22	1,55	€ 311.550,00
STRUTTURE	S.04	0,90	€ 239.190,00
IMPIANTI	IA.03	1,15	€ 52.260,00

* L'importo totale dei lavori e la sua suddivisione in categorie come sopra riportato rappresenta una prima determinazione sommaria non suffragata da valutazioni progettuali di tipo analitico.
Le singole categorie omogenee di lavorazioni potranno essere rideterminate in sede di progettazione.

L'importo del finanziamento, come sopra indicato, rappresenta il limite economico per la redazione della progettazione dell'intervento comprese le somme a disposizione.

L'appalto è finanziato con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'art. 4 del decreto legge n. 189 del 2016, come previsto dall'art. 4 dell'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 37 del 08/09/2017.

Art. 3.3 - Descrizione delle prestazioni richieste

Le prestazioni, distinte per fasi, di cui alla tabella Z-2 del Decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016 sono di seguito riportate:

tabella n. 2- CATEGORIE, ID E TARIFFE-INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA

Categoria ID delle opere	Importo delle opere	Specialità della prestazione	Importo	Spese ed oneri (10%)
EDILIZIA E.22	€ 311.550,00	Qbll.01,02,03,05,09,12, 19	€ 20.763,63	€ 2.076,36
		Qblll. 01,02,03,04,05,07	€ 17.152,57	€ 1.715,26
STRUTTURE S.04	€ 239.190,00	Qbll.01,02,03,05,09,12,16	€ 11.688,68	€ 1.168,87
		Qblll.01,02,03,04,05,07	€ 8.982,97	€ 898,30
IMPIANTI IA.03	€ 52.260,00	Qbll.01,02,03,05,09,12	€ 3.549,81	€ 354,98
		Qblll.01,02,03,04,05,07	€ 3.837,63	€ 383,76
			€ 65.975,29	€ 6.597,53
TOTALE COMPRESIVO DI SPESE ED ONERI				€ 72.572,82

INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA

Categoria ID delle opere	Importo delle opere	Specialità della prestazione	Importo	Spese ed oneri (10%)
STRUTTURE S.04	€ 239.190,00	Qbll.13	€ 2.878,88	€ 287,89
TOTALE COMPRESIVO DI SPESE ED ONERI				€ 3.166,77

SERVIZIO OPZIONALE



CENTRALE DI COMMITENZA VALLE SPOLETANA E VALNERINA

INCARICO DI DIREZIONE LAVORI				
Categoria ID delle opere	Importo delle opere	Specialità della prestazione	Importo	Spese ed oneri (10%)
EDILIZIA E.22	€ 311.550,00	Qcl.01,09,11	€ 18.958,10	€ 1.895,81
STRUTTURE S.04	€ 239.190,00	Qcl.01,09,11	€ 10.389,94	€ 1.038,99
IMPIANTI IA.03	€ 52.260,00	Qcl.01,09,11	€ 3.885,60	€ 388,56
			€ 33.233,64	€ 3.323,36
TOTALE COMPRENSIVO DI SPESE ED ONERI				€ 36.557,00

SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA

Corrispettivi professionali prestazioni normali comprensivi di spese (Tav. Z-2 e art. 5 del DM 17/06/2016)	
– Progettazione Definitiva, Esecutiva,	€ 72.572,82
– Relazione Geologica	€ 3.166,77
– Direzione Lavori (servizio opzionale)	€ 36.557,00
Totale netto oneri complessivi relativi ai servizi	€ 112.296,59
Contributo INARCASSA (4%)	€ 4.365,19
Contributo EPAP (2%)	€ 63,33
Imponibile IVA	€ 116.725,11
IVA (22%)	€ 25.679,52
Totale lordo oneri complessivi relativi ai servizi	€ 142.404,63

L'incarico professionale in oggetto comprende anche la **redazione di relazioni geologiche** e tale attività non può essere oggetto di subappalto ai sensi dell'art. 31 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016.

Si precisa invece che i saggi, gli accertamenti e le indagini saranno oggetto di un distinto e contestuale affidamento da parte della stazione appaltante e non rientrano nell'oggetto della presente procedura e pertanto non rientrano nelle spese tecniche dei progettisti.

TITOLO 4° SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 46 comma 1 ed all'art. 3 lettera vvvv) del Codice in possesso dei requisiti di riportati negli articoli che seguono.



CENTRALE DI COMMITTENZA VALLE SPOLETANA E VALNERINA

È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) comma 1 dell'art. 46 del Codice (raggruppamenti temporanei) anche se non ancora costituiti.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È **vietato** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di rete).

È **vietato** al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È **vietato** al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Gli operatori economici retisti non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I **consorzi stabili** di cui alla lett. f) del citato articolo 46 sono tenuti ad **indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre**; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Sempre nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile, quest'ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore.

Le **aggregazioni di rete** (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- I. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete – soggetto), ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
- II. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete-contratto), ai sensi dell'art. 3, comma 4-*ter*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
- III. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*ter*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. determinazione ANAC citata).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio stabile ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dagli operatori economici retisti partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.



CENTRALE DI COMMITTEZZA VALLE SPOLETANA E VALNERINA

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Ai sensi dell'art. 24, **comma 7** del Codice, l'aggiudicatario dei servizi di progettazione oggetto della presente gara, non potrà partecipare agli appalti di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, derivanti dall'attività di progettazione svolta. Ai medesimi appalti, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'aggiudicatario. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'art. 2359 del codice civile. Tali divieti sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.

Art. 4.1 - Requisiti generali

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. **80 del Codice**. Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. **53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165**.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Protocollo di legalità costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

Art. 4.2 - Requisiti di idoneità professionale

1. **Possesso dei requisiti di cui al Decreto Ministeriale 2 dicembre 2016 n.263** *“Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50”*;
2. **Iscrizione dell'elenco speciale di cui all'articolo 34** del decreto legge n. 189 del 2016 e Ordinanza n. 12 del 9/01/2017 e loro ss.mm.ii. (ribadito all'art. 3 dell'Ordinanza n. 33/2017). Il presente requisito deve essere posseduto da tutti i componenti del gruppo di lavoro;
3. **Non superamento dei limiti di incarichi** di cui ai commi 2, 3, e 4 dell'art. 3 dell'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 33 del 11/07/2017 (il presente requisito deve essere posseduto da tutti i componenti del gruppo di lavoro);
4. *(per tutte le tipologie di società e per i consorzi)* **Iscrizione nel registro delle imprese** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Requisiti del gruppo di lavoro

Ai sensi dell'art. 24 del Codice, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto concorrente, nella domanda di partecipazione (modello allegato A) dovranno essere nominativamente indicati **i professionisti, personalmente responsabili**, che provvederanno all'espletamento dell'incarico in oggetto, con la specificazione della rispettiva



CENTRALE DI COMMITTENZA VALLE SPOLETANA E VALNERINA

qualificazione professionale e della tipologia di prestazione che sarà fornita da ciascuno in caso di aggiudicazione, degli estremi dell'iscrizione all'Albo e della **forma di partecipazione** scelta tra quelle di seguito indicate:

- componente di un raggruppamento temporaneo;
- associato di una associazione tra professionisti;
- socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria dipendente oppure collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, oppure consulente, iscritto all'albo professionale e munito di partita IVA, che abbia fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal d.m. 2 dicembre 2016, n. 263.

In particolare, dovranno essere posseduti i seguenti requisiti relativi ai rispettivi profili professionali:

Per il professionista che espleta l'incarico oggetto dell'appalto

- 5. Iscrizione agli appositi albi professionali** previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile dell'incarico.

Per il professionista che espleta l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione

- 6. Possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008.**

La tabella del gruppo di lavoro è riportata al successivo punto 4.3.3; ciascun professionista deve essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione al relativo Albo/Ordine professionale, essere in regola con i crediti formativi obbligatori, in quanto tutte le attività di progettazione dovranno essere eseguite da soggetti a tal fine qualificati ed abilitati a termini di legge.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Art.4.3- Requisiti speciali e mezzi di prova

4.3.1 Requisiti di capacità tecniche e professionali:

A) Elenco dei servizi: avvenuto espletamento negli ultimi 10 anni antecedenti la data di pubblicazione sulla GURI del bando di gara afferente la presente procedura, di servizi di ingegneria ed architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e delle categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale (dei lavori) per ogni classe e categoria, non inferiore a 1 volta l'importo stimato dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie indicate come segue:

Comune	Denominazione Edificio	IMPORTO DEL FINANZIAMENTO *	ID OPERE (DM 17.06.2016)	IMPORTO PRESUNTO (€)*
NORCIA	PORTA ASCOLANA	€ 900.000,00	E.22 <i>categoria principale</i>	€ 311.550,00
			S.04	€ 239.190,00





CENTRALE DI COMMITTENZA VALLE SPOLETANA E VALNERINA

			IA.03	€ 52.260,00
--	--	--	-------	-------------

N.B. Ai fini della dichiarazione del presente requisito è preferibile che il concorrente utilizzi l'allegato B "Tabella dichiarazione requisiti professionali".

N.B. In caso di Raggruppamento temporaneo, il requisito relativo all'elenco dei servizi di ingegneria e architettura di cui al presente punto deve essere posseduto:

- nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo **orizzontale**, nel complesso dal raggruppamento; la mandataria in ogni caso deve possedere il requisito in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna dei mandanti;
- nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo **verticale** la **mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale (E.22)** mentre gli altri componenti devono possedere il requisito dell'elenco dei servizi in relazione alle prestazioni che intendono eseguire.

B) Servizi di punta: avvenuto svolgimento negli ultimi 10 anni, antecedenti la data di pubblicazione sulla GURI del bando di gara afferente la presente procedura, di 2 (due) servizi di ingegneria e di architettura - c.d. "servizi di punta" - relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e delle categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare (individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali), per un importo totale (inteso come somma degli importi dei lavori per cui i servizi sono stati svolti), calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento, non inferiore a 0,4 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, come segue:

Comune	Denominazione Edificio	IMPORTO DEL FINANZIAMENTO *	REQUISITO	
			Importo lavori c.d. Servizi di punta	
NORCIA	PORTA ASCOLANA	€ 900.000,00	E.22 <i>categoria principale</i>	€ 124.620,00
			S.04	€ 95.676,00
			IA.03	€ 20.904,00

In luogo dei due servizi, è possibile dimostrare il possesso del requisito anche mediante un unico servizio purché di importo almeno pari al minimo richiesto nella relativa categoria e ID.

N.B. Ai fini della dichiarazione del presente requisito è preferibile che il concorrente utilizzi l'allegato B "Tabella dichiarazione requisiti professionali".

In caso di Raggruppamento temporaneo, il requisito dei due servizi di punta deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo **orizzontale** nel complesso, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito in misura maggioritaria.

Il requisito dei due servizi di punta relativi alla singola categoria e ID può essere posseduto da due diversi componenti del raggruppamento. A tal fine si riporta il chiarimento deliberato dall'ANAC nella seduta del Consiglio dell'Autorità, del 14 novembre 2018: «Con riferimento al requisito dei "due servizi di punta", di cui al punto 7.4, il





CENTRALE DI COMMITTEZZA VALLE SPOLETANA E VALNERINA

divieto di frazionamento riguarda il singolo servizio di ogni “coppia di servizi” di punta relativi alla singola categoria e ID che deve essere espletato da un unico soggetto. Pertanto, come già indicato nella nota illustrativa al bando tipo n. 3 (punto 7 pag. 11), nel singolo ID, i due servizi di punta possono essere svolti sia da un unico soggetto sia da due soggetti diversi del raggruppamento -mai da tre o più soggetti visto il divieto di frazionamento - per un importo complessivo pari a quello richiesto dagli atti di gara nel singolo ID. Per i diversi ID, per cui sono richiesti i servizi di punta, deve essere consentita la dimostrazione del requisito anche da parte di differenti componenti del raggruppamento; non è esigibile, infatti, la dimostrazione del requisito per tutte le ID da parte di un solo componente del RTP (ovvero dai due previsti in base alla seconda opzione contemplata nel Bando tipo).

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo **verticale** la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale, mentre i mandanti devono possedere il requisito dei due servizi di punta in relazione alle prestazioni che intendono eseguire.

C) Per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di ingegneria) aver utilizzato negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando afferente la presente procedura - o, se costituite da meno di tre anni, nell'intero periodo di esercizio – un **numero medio annuo di personale tecnico** (comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove presenti, e muniti di partita IVA e che firmino il progetto ovvero che svolgano il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione o esecuzione, e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA), espresso in termini di risorse a tempo pieno (Full Time Equivalente, FTE), non inferiore a 2 (due) unità. Per lo svolgimento dell'incarico, in caso di aggiudicazione, il numero di unità di tecnici deve essere minimo pari a **2 (due) unità**.

D) Per i professionisti singoli e associati il **numero di unità minime di tecnici** (comprendente i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti del soggetto offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA), espresso in termini di risorse a tempo pieno (Full Time Equivalent, FTE), non deve essere inferiore a **2 (due) unità**, da raggiungere anche mediante la costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti e da indicare nominativamente nella manifestazione di interesse con specificazione del titolo ed abilitazione posseduti e del profilo di competenza.

4.3.2. Requisiti economico finanziari

Ai sensi dell'art. 83, comma 1, lettera b) è richiesto un **fatturato globale medio annuo** per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lettera vvvv) del codice, espletati nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, per un importo minimo pari ad 1 volta l'importo a base di gara e quindi di **€ 112.296,59**.

Per calcolare il fatturato medio occorre fare la media dei fatturati per servizi di ingegneria e di architettura relativi ai migliori tre degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione del bando relativo alla presente procedura (cioè prendere in considerazione i fatturati degli ultimi 5 esercizi; supponiamo che i fatturati



CENTRALE DI COMMITTENZA VALLE SPOLETANA E VALNERINA

degli anni x, y e z siano quelli di importo maggiore; per ottenere il fatturato globale medio annuo calcolo $x+y+z$ e poi divido il risultato per 3).

In caso di Raggruppamento temporaneo il requisito deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve comunque essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria rispetto a ciascuna mandante (in caso di RTI l'importo del fatturato globale medio annuo è dato dalla somma dei singoli fatturati globali medi annui relativi ai migliori tre degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione del bando di ciascun componente del raggruppamento).

4.3.3. Figure professionali minime

Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, l'incarico dovrà essere svolto da professionisti iscritti negli appositi Albi previsti dai vigenti regolamenti professionali, personalmente responsabili e nominatamente indicati con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali, come segue:

RUOLO	REQUISITI	N.
Coordinatore del gruppo di progettazione ex art. 24 comma 5 del D. Lgs. N. 50/2016	Ingegnere o Architetto iscritto al relativo albo professionale	Minimo 1 (può coincidere con altri ruoli)
Progettista architettonico	Architetto iscritto al relativo albo professionale	Minimo 1 (può coincidere con altre figure)
Progettista strutturale	Ingegnere o Architetto iscritto al relativo albo professionale	Minimo 1 (può coincidere con altre figure)
Progettista impianti	Tecnico abilitato iscritto al relativo albo professionale	Minimo 1 (può coincidere con altre figure)
Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione	Tecnico abilitato all'esercizio della professione in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del D. Lgs. 81/2008	1 (può coincidere con altre figure)
Geologo	Geologo iscritto al relativo albo professionale	1
Giovane professionista (solo in caso di RTP)	laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza	1 (può coincidere con altre figure)



CENTRALE DI COMMITTENZA VALLE SPOLETANA E VALNERINA

PER SERVIZI OPZIONALI:

RUOLO	REQUISITI	N.
Direzione dei lavori	Architetto iscritto al relativo albo professionale	Minimo 1 (può coincidere con altri ruoli)
Direttore tecnico operativo per la parte strutturale	Ingegnere o Architetto iscritto al relativo albo professionale	Minimo 1 (può coincidere con altri ruoli)

E' ammessa la partecipazione anche di altri professionisti tecnici, purché in aggiunta alle professionalità minime inderogabili di cui sopra, fermi restando i limiti alle singole competenze professionali.

Tra i professionisti di cui al punto precedente deve essere individuato il soggetto (professionista e persona fisica) incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni, ai sensi dell'art. 24 comma 5 secondo periodo del Codice che dovrà interfacciarsi con il RUP.

E' ammessa la coincidenza nello stesso soggetto di una o più delle figure professionali sopra indicate. E' possibile indicare uno stesso soggetto quale responsabile contemporaneamente di più prestazioni specialistiche, così come è possibile indicare, per una stessa prestazione specialistica, più soggetti responsabili.

Trattandosi di intervento su immobile sottoposto a vincolo culturale ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 42/2004, la progettazione architettonica e la Direzione Lavori sono riservate ai laureati in architettura o muniti di laurea equipollente che consente l'iscrizione all'Albo degli Architetti, sez. A (art. 52 del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537).

NOTA BENE: Con riferimento ai requisiti di cui al punto 4.3.1 lett. A), B), C) e D):

- Come stabilito dalle linee guida ANAC "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" e nell'art. 8 del D.M. 17/06/2016, per la qualificazione alla gara nell'ambito della stessa categoria, sono ammissibili le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare. Le considerazioni di cui sopra non sono applicabili alla categoria "Impianti" in quanto nell'ambito di tale categoria convivono destinazioni funzionali caratterizzate da diverse specificità. Pertanto, il suddetto requisito non è dimostrabile con servizi relativi a lavori appartenenti ad opere nella stessa categoria "Impianti" ma contrassegnati da "Id. Opere" differenti, anche se di complessità maggiore, con la sola eccezione di servizi relativi a lavori appartenenti all'Id. "IA.04" che qualificano anche per i servizi relativi a lavori di cui all'Id. "IA.03". Ciò si desume, altresì, dai riferimenti alle classi e categorie di cui alla legge n. 143/1949, contenuti nella tabella Z-1 del decreto del Ministero di giustizia 17 giugno 2016.
- I servizi valutabili sono quelli iniziati, ultimati ed approvati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando relativo alla presente procedura, ovvero la parte di essi espletati, ultimati ed approvati nello stesso periodo per il caso di servizi in epoca precedente; in tale evenienza il servizio verrà valutato in maniera proporzionale alla durata dello stesso con riferimento al periodo temporale ricadente nel decennio di riferimento, salvo diversa documentata dimostrazione da parte dell'operatore economico. Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati debitamente attestati.





CENTRALE DI COMMITTEZZA VALLE SPOLETANA E VALNERINA

- Qualora i predetti servizi siano espletati all'interno di raggruppamenti temporanei sarà considerata la quota parte eseguita dal concorrente (a tal fine il concorrente è tenuto ad indicare nell'**allegato B "Tabella dichiarazione requisiti professionali" la propria quota parte**).
- Ai fini della dimostrazione dei requisiti a nulla rileva che i lavori per cui sono stati svolti i servizi, siano stati già realizzati, siano in corso di realizzazione o non siano ancora iniziati.
- Gli importi relativi alle classi e categorie, si riferiscono sempre all'ammontare delle opere e non all'onorario dei servizi prestati.
- Laddove è indicato che il requisito "*deve essere posseduto in misura maggiore dalla mandataria rispetto a ciascuna mandante*" si intende che il capogruppo deve essere titolare di una percentuale di requisiti superiore rispetto ai mandanti in relazione solo al requisito richiesto dai documenti di gara a prescindere dagli importi totali posseduti. Ai fini della qualificazione di un RTI, non rileva il fatto che il soggetto designato come mandatario possieda la maggioranza in termini "assoluti" dei requisiti, essendo sufficiente che la capogruppo sia titolare di una percentuale superiore rispetto a quella di ciascuna mandante, in relazione solo a ciò che è necessario per raggiungere i requisiti minimi di partecipazione.
- Per quanto riguarda le unità facenti parte dell'organico medio annuo si precisa che lo stesso è dato dalla somma del personale impiegato negli anni considerati (tre esercizi) diviso il numero degli anni (tre) (cfr. determinazione AVCP n°5 del 27/07/2010).
- Ai sensi dell'art.46, comma 2, del codice, le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono dichiarare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa, e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato e con qualifica di dirigente o con funzioni di collaborazione coordinata e continuativa, qualora costituite nella forma di società di capitali.
- Per le società di ingegneria, se la società svolge anche attività diverse dalle prestazioni di servizi di cui all'art. 46 del D.Lgs. n.50/2016, la dichiarazione delle capacità tecnico-organizzative delle società ai fini della partecipazione alle gare per gli affidamenti di servizi si riferisce alla sola parte della struttura organizzativa dedicata ai servizi di ingegneria e architettura.
- Ciascuna società dovrà individuare all'interno del proprio organigramma i professionisti personalmente responsabili dell'espletamento dell'incarico, ed eventualmente altre figure da annoverare nel gruppo di lavoro, con la precisazione dell'apporto svolto.
- Per quanto riguarda i consorzi stabili di cui all'articolo 46, comma 1 lettera f) del Codice, secondo quanto riportato nelle Linee Guida "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" di ANAC, ai fini della dimostrazione dei requisiti dei consorzi medesimi e consentito, al fine di non determinare situazione di disparità di trattamento e per tutelare l'operatività delle PMI, che per i primi cinque anni dalla costituzione tutti i requisiti di cui alle lettere da a) ad e) del par. 2.2.2, della parte IV delle sopra citate linee guida, possano essere dimostrati dal consorzio stabile attraverso i requisiti maturati in proprio e i requisiti della società consorziata designata per l'esecuzione dei servizi. Se la società consorziata esecutrice non è in possesso dei predetti requisiti, la stessa può avvalersi dei requisiti di altra società.
- All'interno del soggetto che partecipa, devono essere presenti tutte le figure professionali richieste.



CENTRALE DI COMMITTENZA VALLE SPOLETANA E VALNERINA

La **comprova del requisito di capacità tecnico professionale** di cui al precedente punto 4.3.1, lett. A) e B) è fornita mediante la presentazione:

- **in caso di servizi svolti per committenti pubblici:** dichiarazioni dei committenti, provvedimenti autorizzativi degli interventi, provvedimenti amministrativi o contrattuali di affidamento del servizio, contratti di appalto o concessione, fatture di liquidazione, certificati di collaudo o di regolare esecuzione, documentazione contabile dei lavori;
- **in caso di servizi svolti per committenti privati:** gli atti di cui al precedente punto, ove disponibili, certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti o dichiarati dall'operatore economico corredati dalla prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, certificato di collaudo, copia del contratto d'appalto o delle fatture di liquidazione, documentazione contabile dei lavori.

Dalla documentazione prodotta a comprova dei requisiti di capacità tecnica professionale devono comunque risultare direttamente o, in assenza, mediante ulteriore dichiarazione in calce da parte del rappresentante del committente (se si tratta di lavoro pubblico), ovvero dello stesso tecnico (se si tratta di lavoro privato):

- la descrizione del servizio (livello della progettazione, direzione dei lavori, ecc.), così come definito all'articolo 23 del Codice;
- il periodo temporale di svolgimento del servizio (inizio e ultimazione e approvazione);
- gli importi dei lavori e la relativa suddivisione nelle categorie di opere di cui al DM 2016;
- precisazione che lo stesso è stato regolarmente eseguito.

Nel caso di impossibilità oggettiva ad ottenere i predetti certificati o attestazioni, il concorrente può presentare altra documentazione dalla quale siano desumibili i predetti dati e idonea a comprovare l'avvenuto svolgimento del servizio, considerato idoneo dalla stazione appaltante.

Per ciascun servizio sarà consentita la presentazione di massimo n. 3 documenti tra quelli sopra elencati.

La stazione appaltante si riserva, avuto riguardo alle vigenti disposizioni in materia di semplificazione, di chiedere in qualsiasi momento gli originali dei documenti prodotti in copia conforme all'originale o eventuale documentazione comunque ritenuta utile, direttamente all'operatore economico interessato, il quale dovrà presentarla a pena di esclusione, entro il termine di dieci giorni dalla richiesta.

È altresì in facoltà della stazione appaltante chiedere chiarimenti in ordine alla documentazione tempestivamente presentata, da produrre entro un termine perentorio, non superiore a cinque giorni.

Nel caso in cui i chiarimenti non vengano presentati entro il termine assegnato o qualora la documentazione prodotta non sia in grado di chiarire quanto richiesto, il concorrente sarà escluso dalla gara.

La **comprova del requisito di capacità economica finanziaria** di cui al precedente punto 4.3.2 è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- per i liberi professionisti o associazione di professionisti mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per gli operatori economici che abbiano iniziato l'**attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.



CENTRALE DI COMMITTENZA VALLE SPOLETANA E VALNERINA

Nel caso in cui si dimostri il requisito con la copertura assicurativa contro i rischi professionali di cui al punto 4.3.2, per la comprova dello stesso dovrà essere presentata la relativa polizza.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

4.3.4. Indicazioni per i raggruppamento temporanei, consorzi ordinari, aggregazione di rete e GEIE

Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o una sub-associazione, nelle forme di un raggruppamento costituito oppure di un'aggregazione di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un **giovane professionista** laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, ai sensi dell'art. 4 del d.m. 263/2016. Aderendo al recente orientamento giurisprudenziale, il quinquennio per riconoscere la qualifica di "giovane professionista" decorre dalla **data di conseguimento dell'abilitazione** e non dalla data di iscrizione all'albo professionale (Consiglio di Stato n. 278/2018 e n. 2276/2019).

I raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti, devono rendere le seguenti dichiarazioni (da rendersi a mezzo del modello All. A Domanda di partecipazione e dichiarazioni):

- a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito **mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo**;
- b. **l'impegno**, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice **conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza al componente qualificato come mandatario che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate**;
- c. ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le **parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici** riuniti o consorziati;
- d. nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale) del giovane professionista di cui all'art. 4, comma 1, del d.m. 263/2016 e relativa posizione.

4.3.5 Indicazioni per i consorzi stabili

I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I requisiti **del d.m. 263/2016** di cui al punto **4.2.1** devono essere posseduti:

- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all'art. 5 del citato decreto.
- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'art. 1 del citato decreto.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al **punto 4.2.4** deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.



CENTRALE DI COMMITENZA VALLE SPOLETANA E VALNERINA

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, devono essere posseduti ai sensi dell'art. 47 del Codice.

Art. 4.4 Avvalimento.

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui ai precedenti artt. 4.1 e 4.2.

Il concorrente deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell'ausiliaria indicati all'art. 89 del Codice.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE in formato elettronico, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione integrativa di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 comma 1 (ivi comprese la lett. b-bis), comma 2, comma 4 e comma 5 (ivi comprese le lett. c), c-bis, c-ter) e c-quater), f-bis, f-ter);
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria; nel caso di messa a disposizione di titoli di studio e professionali ed esperienze professionali pertinenti, deve essere indicato l'operatore economico che esegue direttamente il servizio per cui tali capacità sono richieste;
- 5) PASSOE dell'ausiliaria.

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.





CENTRALE DI COMMITTENZA VALLE SPOLETANA E VALNERINA

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 1.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell'ausiliaria subentrante indicati nel presente disciplinare. In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi **causa di esclusione** dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Art. 4.5 Subappalto

Il soggetto affidatario dell'incarico non potrà avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attività consentite dall'art. 31, comma 8 del Codice. Resta comunque ferma la responsabilità esclusiva del progettista.

L'eventuale intenzione di volersi avvalere ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 dell'istituto del subappalto e nei limiti sopracitati deve essere resa come dichiarazione.

In assenza della predetta dichiarazione, resta esclusa per il professionista ogni possibilità di subappalto.

Per la disciplina completa del subappalto si rimanda all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 4.6 Sopralluogo obbligatorio

Data la specificità dei luoghi in cui si inserisce l'oggetto dell'intervento e trattandosi di bene culturale nonché porta di accesso al centro storico di Norcia; la Stazione Appaltante, come meglio descritto nella determinazione a contrarre n. 687 del 4/12/2020, ha ritenuto necessario prevedere, a pena di esclusione, l'obbligo per l'operatore economico di procedere alla visita dei luoghi così come previsto dall'art. 8 comma 1 lettera b) del d.l. 76/2020 convertito in della legge 11 settembre 2020 n. 120. **La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.**

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata a areatecnica@comune.norcia.pg.it e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

La suddetta richiesta dovrà essere inviata entro le ore **12:00 del giorno 21/12/2020**.

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno 2 giorni di anticipo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso la stazione appaltante non rilascerà la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al titolo 4 punti. I), II) e, se costituita in RTI, di cui al punto III)**, in relazione al regime della



CENTRALE DI COMMITTENZA VALLE SPOLETANA E VALNERINA

solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al titolo 4 punto III) non ancora costituita in RTI**, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di **consorzio di cui all'art. 46, comma 1, lett. f)** del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

La mancata allegazione del certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice.

Art. 4.7. Garanzia provvisoria

Dato l'utilizzo delle procedure ordinarie di cui all'art. 60 del Codice, non trova applicazione l'esenzione il comma 4 dell'art. 1 del d.l. 76/2020 convertito in legge 120/2020 pertanto ai sensi dell'art. 93 comma 10 del Codice è richiesta garanzia provvisoria del 2% dell'importo a base di gara calcolata sul solo servizio opzionale pari ad € 36.557,00 e quindi pari ad € **731,14** (settecentotrentuno/14); la garanzia deve avere una validità di almeno 180 giorni dal termine per il ricevimento delle offerte della presente procedura.

La garanzia può essere costituita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolga in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. n. 58/98 e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia provvisoria può altresì essere costituita, a scelta del concorrente:

- a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b) fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del D.Lgs. n. 231/2007 come modificato dalla Legge di Stabilità 2016 (*Legge n. 208 del 28 dicembre 2015*), in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la Tesoreria comunale: BCC Spello e Bettona IBAN: IT 68 U 08871 38580 014000110569 – con la seguente causale: *“cauzione provvisoria progettazione Porta Ascolana”*;

La garanzia fideiussoria dovrà essere resa in conformità allo schema di polizza tipo di cui all'Allegato A – Schemi Tipo” del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 19 gennaio 2018, n. 31 recante “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016”, e assistita, in quanto parte integrante della stessa, della relativa scheda di cui all'Allegato B – Schede tecniche”.

La garanzia deve:

- avere come **beneficiario il Comune di Norcia**;



CENTRALE DI COMMITTENZA VALLE SPOLETANA E VALNERINA

- avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- in caso di R.T.I. costituiti o costituendi e/o consorzi, i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane, **essere intestata a tutti i componenti del R.T.I. e/o consorzio**;
- in caso di consorzi stabili, essere intestata al consorzio;
- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, nonché la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, c. 2, del codice civile, ai sensi dell'articolo 93, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

L'importo della garanzia provvisoria può essere ridotto, per le percentuali stabilite nel comma 7 dell'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., qualora ricorrano le condizioni indicate nel citato comma. Per usufruire delle possibili riduzioni i concorrenti dovranno segnalare, all'interno della documentazione amministrativa prodotta in fase di gara, il possesso dei relativi requisiti documentandoli nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nel caso di R.T.I. o di consorzi di tipo orizzontale per usufruire dei benefici di cui al citato comma dell'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. tutti i componenti del raggruppamento devono possedere i requisiti richiesti dalla norma. Nel caso di R.T.I. verticale è possibile la riduzione per la quota dei lavori relativa alla categoria scorporabile se l'impresa che assume i lavori abbia il possesso dei requisiti richiesti. Nell'ipotesi di A.T.I. costituenda la garanzia provvisoria, deve essere intestata a tutte le imprese facenti parte del raggruppamento e da tutte le stesse sottoscritta.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- 4 DOCUMENTO INFORMATICO, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- 5 COPIA INFORMATICA DI DOCUMENTO ANALOGICO (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.



Art. 4.8. Garanzia definitiva

L'affidatario dell'appalto dovrà costituire la garanzia definitiva di cui all'articolo 103 del Codice, con le modalità, le clausole speciali e le riduzioni previste all'articolo 93 del Codice. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento previsti dall'articolo in questione e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'affidatario.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra gli operatori economici costituenti il raggruppamento temporaneo.

Art. 4.9 Esonero dal pagamento del contributo in favore dell'ANAC

Con DPCM 28 Settembre 2017 è stata resa esecutiva la delibera n. 359 adottata dall'Autorità nazionale anticorruzione in data 29 marzo 2017, concernente l'esonero per l'anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità per l'affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017.

TITOLO 5°

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Art. 5.1 - Modalità e termini di presentazione delle offerte

L'intera procedura sarà gestita in modalità telematica, ai sensi dell'art. 40 del Codice, mediante la piattaforma telematica di negoziazione "Portale acquisti Umbria" *Net4market*.

L'offerta dovrà pervenire, entro e non oltre le **ore 13:00 del 28 dicembre 2020** sulla piattaforma telematica Net4Market, raggiungibile all'indirizzo: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc, secondo le modalità previste dall'allegato disciplinare telematico e nelle tempistiche indicate dal timing di gara. Non è ammessa la presentazione delle offerte in altra modalità.

Non saranno in alcun caso prese in considerazione le offerte prevenute oltre il predetto termine perentorio.

Non saranno in alcun caso prese in considerazione le offerte prevenute al di fuori della piattaforma sopra indicata.

L'offerta si compone di:

- A) "Documentazione amministrativa"
- B) "Offerta tecnica"
- C) "Offerta economica"

Gli operatori economici, entro la data indicata nel Timing di gara, dovranno obbligatoriamente abilitarsi alla gara (pena l'impossibilità di partecipare). L'abilitazione è del tutto gratuita per l'operatore economico ed avviene secondo le modalità esplicitate nel disciplinare telematico.



CENTRALE DI COMMITTENZA VALLE SPOLETANA E VALNERINA

Oltre il termine perentorio indicato dal timing di gara non sarà riconosciuta valida alcuna offerta o documentazione anche se sostitutiva od aggiuntiva/integrativa di offerta o documentazione inviata precedentemente; in particolare, non saranno in alcun caso prese in considerazione, e verranno pertanto escluse dalla gara, le offerte pervenute oltre tale termine tassativo.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o da un procuratore.

La "Domanda di partecipazione e dichiarazioni" (All. A), la "Tabella dichiarazione requisiti professionali" (All. B) ed il DGUE (All. C) potranno essere redatte sui **modelli** predisposti e messi a disposizione all'indirizzo internet all'indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc

La mancata separazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, costituirà causa di esclusione.

Verranno escluse le offerte plurime, parziali, condizionate, alternative o espresse in rialzo rispetto agli importi a base di gara.

Art 5.2 CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta virtuale *Documentazione amministrativa* deve contenere tutta la documentazione richiesta dal presente disciplinare e di seguito elencata:

- Domanda di partecipazione e dichiarazioni – *modello allegato A*
- Tabella dichiarazione requisiti professionali – *modello allegato B*
- DGUE – *modello allegato C*
- PASSOE
- Copia documento di identità/procura
- Ricevuta versamento imposta di bollo
- Attestato di avvenuto sopralluogo
- Cauzione provvisoria e relativo impegno a costituire la definitiva
- *Solo in caso di avvalimento*: documentazione e dichiarazioni di cui all'art. 89 del codice
- Eventuale ulteriore documentazione a corredo, in relazione anche alle diverse forme di partecipazione.

Il caricamento della documentazione dovrà essere effettuato seguendo le indicazioni contenute nel disciplinare telematico.

5.2.1 Domanda di partecipazione e dichiarazioni

La domanda di partecipazione, **sottoscritta digitalmente**, è **redatta** preferibile secondo il modello di cui all'*allegato A domanda di partecipazione e dichiarazioni*; la stessa deve contenere tutte le informazioni e dichiarazioni ivi indicate e di seguito riportate.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara (professionista singolo, associazione professionale, società, raggruppamento temporaneo, consorzio stabile, aggregazione di rete, GEIE).



CENTRALE DI COMMITTENZA VALLE SPOLETANA E VALNERINA

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun operatore economico (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio stabile, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; diversamente si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Nella domanda di partecipazione ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000:

1. indicazione dei seguenti dati:

Per i professionisti singoli

- a. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza);

Per i professionisti associati

- b. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i professionisti associati;
- c. requisiti (estremi di iscrizione ai relativi albi professionali) di cui all'art. 1 del d.m. 263/2016 con riferimento a tutti i professionisti associati;

Per le società di professionisti

- d. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- e. estremi di iscrizione ai relativi albi professionali dei soci;
- f. organigramma aggiornato di cui all'art. 2 del d.m. 263/2016;

In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lett. e) e f), il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC.

Per le società di ingegneria

- g. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- h. estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale) del direttore tecnico di cui all'art. 3 del d.m. 263/2016;
- i. organigramma aggiornato di cui all'art. 3 del d.m. 263/2016.

In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lett. h) e i), il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC.

Per i consorzi stabili

- j. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

- 2.** dichiarazione, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, in nome e per conto proprio e di tutti i soggetti di cui al comma 3 dell'art. 80 del d.lgs. 50/2016, di non incorrere nelle cause di esclusione di cui al medesimo art. 80 comma 1 (ivi comprese la lett. b-bis), comma 2, comma 4 e comma 5 (ivi comprese le lett. c), c-bis), c-ter) e c-quater), f-bis), f-ter);

- 3.** dichiarazione di non incorrere nelle condizioni di cui all'art. 53, c. 16-ter del D.Lgs. 165/2001;



CENTRALE DI COMMITTENZA VALLE SPOLETANA E VALNERINA

4. dichiarazione, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, che le dichiarazioni di cui al DGUE allegato, sono rese in nome e per conto proprio e di tutti i soggetti di cui al comma 3 dell'art. 80 del d.lgs. 50/2016, in quanto a diretta conoscenza;
5. dichiarazione che tutti i professionisti del gruppo di lavoro sono iscritti all'**elenco speciale di cui all'articolo 34** del decreto legge n. 189 del 2016 (e di cui alle Ordinanze del Commissario straordinario n. 12 del 9 gennaio 2017 e n. 33 dell'11 luglio 2017);
6. dichiarazione che tutti i professionisti del gruppo di lavoro non hanno superato e non superano, nemmeno con la presente partecipazione, i **limiti per l'affidamento di incarichi** in relazione a servizi tecnici di cui all'art. 3 dell'Ordinanza del Commissario straordinario n. 33 dell'11 luglio 2017; *ovvero* dichiarazione di aver ottenuto l'autorizzazione in deroga prevista dalla medesima Ordinanza, che deve essere allegata alla presente dichiarazione, e di non superare i limiti ivi consentiti;
7. dichiarazione che tutti i professionisti del gruppo di lavoro sono in regola con gli **obblighi formativi** di cui all'art. 7 del DPR 7 agosto 2012, n. 137;
8. dichiarazione, per i componenti del gruppo di lavoro dei seguenti dati: nome, cognome, luogo e data di nascita, titolo di studio ed estremi iscrizione albo professionale, data e numero iscrizione ordine di appartenenza e forma di partecipazione;
9. *(solo per gli operatori economici tenuti per legge)* che l'operatore economico che si rappresenta è iscritto al Registro delle Imprese della **C.C.I.A.A.**;
10. dichiarazione che l'operatore economico che si rappresenta è in possesso dei **requisiti di capacità tecnica e professionale di cui ai punti 4.3.1.A) e 4.3.1.B)** del disciplinare così come dichiarato nell'allegata "Tabella dichiarazione requisiti professionali";
11. dichiarazione che l'operatore economico che si rappresenta è in possesso dei **requisiti di capacità tecnica e professionale di cui ai punti 4.3.1.C) e 4.3.1.D)** del disciplinare;
12. dichiarazione che l'operatore economico che si rappresenta ha conseguito un **fatturato globale medio annuo** per servizi di ingegneria e di architettura, relativo ai migliori tre degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione del bando afferente la presente gara, per un importo non inferiore ad **€ 112.296,59** (fornendo i dati richiesti nella tabella prevista nell'allegato 1 domanda e dichiarazioni);
13. di aver preso visione e di accettare i documenti di gara, ivi compreso il capitolato prestazionale, e di essere in grado, qualora aggiudicatario, di svolgere il servizio oggetto di affidamento secondo le modalità nello stesso indicate; di ritenere remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione è a conoscenza e ha tenuto conto di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono aver influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta e di aver preso visione, a tal fine, dei luoghi ove dovrà tenersi il servizio;
14. accetta il Protocollo di legalità sottoscritto in data 26 luglio 2017 tra la Struttura di Missione (ex art. 30 Legge n. 229/2016), il Commissario Straordinario del Governo e la Centrale Unica di Committenza (Invitalia S.p.A.);
15. dichiarazione di essere a conoscenza del Piano Triennale di prevenzione della corruzione del Comune di Norcia adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 14/05/2018 e di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dal Comune di Norcia sempre con la medesima deliberazione e pubblicato sul sito Internet www.comune.norcia.pg.it e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;



CENTRALE DI COMMITTENZA VALLE SPOLETANA E VALNERINA

16. *(solo per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia)* impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
17. *(Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267)* indicazione, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, degli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare indicando il Tribunale che lo ha rilasciato; dichiarazione di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
18. *(SOLO IN CASO DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI o GEIE)* dichiarazione, ai sensi dell'art. 48 commi 4 e 8 del d.lgs. 50/2016, di impegno ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o GEIE, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'operatore economico qualificato come mandatario all'operatore economico individuato che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti;
19. *(SOLO IN CASO DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI GIA' COSTITUITI):* allegare copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
20. *(SOLO IN CASO DI CONSORZI DI CUI ALL'ART. 46 co. 1 lett. f) del d.lgs. 50/2016)* indicare i consorziati per conto dei quali concorre il consorzio;
21. *(SOLO IN CASO DI GEIE GIA' COSTITUITO):* di allegare l'atto costitutivo e statuto del GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
22. *(SOLO IN CASO DI AGGREGAZIONI DI IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE):* dichiarazioni ed allegazione di quanto indicato nel modello allegato A;
23. *(SOLO IN CASO DI AVVALIMENTO):* allegare la documentazione di cui all'art. 89 del codice;
24. attestazione di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, nonché del Regolamento (CE);
25. indicazione dei seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IV, indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76 del Codice;

NOTA BENE:

Le dichiarazioni potranno essere rese utilizzando preferibilmente l'allegato A "domanda di partecipazione e dichiarazioni", debitamente compilata e sottoscritta dagli operatori dichiaranti.

Il concorrente allega copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario non costituiti può essere presentato un unico documento "Istanza di partecipazione alla gara e dichiarazioni" (all. A) purché debitamente compilato (ripetendo per ciascun componente le informazioni richieste) e sottoscritto digitalmente da parte di ciascun



CENTRALE DI COMMITTENZA VALLE SPOLETANA E VALNERINA

componente del raggruppamento oppure **più documenti** (“Istanza di partecipazione alla gara e dichiarazioni”) **distinti, uno per ciascun componente del raggruppamento sempre debitamente compilati e sottoscritti digitalmente.**

Ad integrazione delle dichiarazioni rese con la domanda occorre allegare la “TABELLA DICHIARAZIONE REQUISITI PROFESSIONALI” di cui al modello *Allegato B*.

5.2.2 DGUE - Documento di gara unico europeo

Il concorrente compila il DGUE (All. 3) di cui allo schema allegato al d.m. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 e s.m.i. reperibile, in formato elettronico sia nella piattaforma telematica che sul sito del Comune, secondo quanto di seguito indicato.

Parte II – Informazioni sull’operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.

Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 5 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D del DGUE).

Fino all’aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, all’art. 5 del d.l. n. 135 del 2018 e alla legge 55/2019 di conversione del dl 32/2019, ciascun soggetto che compila il DGUE dovrà integrarlo da una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 comma 1 lett. b-bis) e comma 5 lett. c), c-bis), c-ter e c-quater) nonché f-bis) e f-ter) del Codice da rendersi nell’ambito delle dichiarazioni di cui al modello *allegato 1 domanda di partecipazione e dichiarazioni*.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui par. 6.1 del presente disciplinare, OPPURE compilando l’*Allegato 1 domanda di partecipazione e dichiarazioni*;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 6.2 del presente disciplinare, OPPURE compilando l’*Allegato 1 domanda di partecipazione e dichiarazioni*;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 6.3 del presente disciplinare, OPPURE compilando l’*Allegato 2 Tabella dichiarazione requisiti professionali*;
- d) la sezione D per dichiarare l’eventuale possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE è sottoscritto, mediante firma digitale dai seguenti soggetti:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante.



CENTRALE DI COMMITTENZA VALLE SPOLETANA E VALNERINA

Il DGUE è presentato, oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazione di rete, dall'organo comune, ove presente e da tutti retisti partecipanti;
- nel caso di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- in caso di avvalimento, il DGUE deve essere compilato anche dall'impresa ausiliaria.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. 1) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

5.2.3 PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria.

5.2.4. Copia di un **documento d'identità** del sottoscrittore.

5.2.5. (*in caso di sottoscrizione del procuratore*) originale o copia autentica o copia conforme all'originale della **procura notarile o scrittura privata autenticata**, "oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura".

5.2.6 dimostrazione dell'avvenuto pagamento dell'**IMPOSTA DI BOLLO** pari ad € 16,00 (sedici/00): a tal fine l'operatore economico potrà procedere ai sensi del DPR. 642/1972, mediante il pagamento tramite il modello "F23" dell'Agenzia delle Entrate (codice tributo: 456T; causale: in uno dei campi editabili indicare il CIG della presente procedura di gara; codice ufficio: T3R). La dimostrazione dell'avvenuto pagamento dell'importo di bollo potrà essere fornita allegando la copia della ricevuta di versamento. E' possibile assolvere al pagamento dell'imposta di bollo attraverso l'utilizzo della marca debitamente annullata. In tal caso la marca va applicata su carta intestata dell'operatore economico (in caso di RTP è sufficiente utilizzare quella della capogruppo) riportante gli estremi della gara, il CIG e il nominativo del concorrente, nonché contenere la dichiarazione che la marca da bollo con codice identificativo xxx (apposta sul foglio) non sarà utilizzata per altri adempimenti. E' necessario che la marca venga opportunamente annullata apponendovi sopra il timbro della ditta o una sigla autografa del legale rappresentante del concorrente (in caso di RTI è sufficiente quella della capogruppo) nonché la data di annullamento. Il documento così preparato va scansionato, firmato digitalmente e presentato nella busta telematica "Documentazione amministrativa". In alternativa la marca da bollo può essere apposta sull'istanza di partecipazione, ma anche in tale ipotesi va rispettato tutto quanto sopra specificato.

5.2.7 ATTESTAZIONE DI AVVENUTO SOPRALLUOGO l'attestazione di AVVENUTA PRESA VISIONE DEI LUOGHI dove dovranno eseguirsi i lavori oggetto dei servizi tecnici di cui al presente appalto, rilasciato dalla stazione appaltante a seguito di sopralluogo congiunto con le modalità di cui all'art. 4.5 del presente disciplinare.

5.2.8 Documento comprovante la COSTITUZIONE DELLA GARANZIA PROVVISORIA come definita dall'art. 93 del Codice, pari a 2% dell'importo posto a base di gara relativo al solo servizio di direzione lavori e, precisamente, di importo pari ad € 731,14 salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.



CENTRALE DI COMMITTENZA VALLE SPOLETANA E VALNERINA

5.2.9. Impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 qualora l'offerente risultasse affidatario. Detto impegno può essere contenuto nell'ambito del documento costituente la cauzione provvisoria. Il presente comma non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese (a tal fine il concorrente è chiamato a fornire detta informazione nell'ambito del DGUE nella parte II lett. A).

5.2.10 (SOLO IN CASO DI AVVALIMENTO) Documentazione di cui all'art. 89 del codice e all'art. 4.4 del presente disciplinare;

5.2.11 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
- dichiarazione dei seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale), posizione nel raggruppamento del giovane professionista di cui all'art. 4 del d.m. 263/2016.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per le aggregazioni di rete

- I. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto):
 - copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
 - dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali operatori economici la rete concorre;
 - dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.
- II. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto):
 - copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
 - dichiarazione che indichi le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.



CENTRALE DI COMMITTENZA VALLE SPOLETANA E VALNERINA

III. rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione (in tali casi partecipa nelle forme del raggruppamento costituito o costituendo):

- a) in caso di raggruppamento temporaneo costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati;
- b) in caso di raggruppamento temporaneo costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Nei casi di cui ai punti a e b, qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

N.B l'utilizzo della specifica modulistica competente per la presente procedura di gara è fortemente consigliato al fine di evitare possibili errori od omissioni e conseguenti possibili provvedimenti di esclusione (fatta salva in ogni caso l'applicazione del disposto di cui all'art. 5.3 del presente disciplinare).

Qualora non venisse utilizzata l'apposita modulistica predisposta dalla Stazione Appaltante, la domanda di partecipazione e relative dichiarazioni sostitutive dovranno comunque essere redatte in conformità alla medesima e contenere tutti gli elementi, dichiarazioni e sottoscrizioni ivi richiesti.

Art. 5.3 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;



CENTRALE DI COMMITENZA VALLE SPOLETANA E VALNERINA

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili:

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Art. 5.4 CONTENUTO DELL'OFFERTA TECNICA

La busta virtuale offerta tecnica, caricata secondo le modalità indicate nel disciplinare telematico, deve contenere i documenti di seguito indicati.

NOTA BENE: Poiché la gara prevede l'inversione procedimentale delle fasi (vedasi successivo art. 6.4), il concorrente è invitato ad indicare nell'offerta tecnica, se partecipa singolarmente o in raggruppamento temporaneo specificando, in quest'ultimo caso, anche i nominativi di tutti i componenti. Detta indicazione, se contenuta in un foglio a se, non verrà presa in considerazione nel conteggio delle facciate di cui sotto.

A) Relazione A «Offerta tecnica – Professionalità ed esperienza del concorrente» contenente la documentazione illustrante un numero massimo di **3 (tre) servizi**, espletati dal concorrente nell'intera vita professionale e che lo stesso ritenga particolarmente significativi della propria capacità e qualificazione professionale a realizzare la prestazione richiesta sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quello oggetto dell'appalto, secondo quanto stabilito nel paragrafo V delle Linee Guida n.1 e dal DM tariffe. I servizi di riferimento sono relativi ad incarichi regolarmente eseguiti e approvati, ritenuti dal concorrente stesso significativi della propria capacità professionale e tecnico-organizzativa, iniziati ed ultimati nel decennio antecedente la data di pubblicazione sulla GURI del bando afferente la presente gara, ovvero quelli ultimati nello stesso periodo per il caso di servizi anche iniziati in epoca precedente, ovvero iniziati in tale periodo ma ancora in corso alla data di scadenza del termine per la presentazione delle candidature, relativamente alla parte approvata.



CENTRALE DI COMMITTENZA VALLE SPOLETANA E VALNERINA

Gli incarichi valutabili sono riferibili alla progettazione definitiva e/o esecutiva. Ove la progettazione sia stata svolta in raggruppamento temporaneo, il concorrente è tenuto ad indicare il ruolo assunto nell'ambito del raggruppamento stesso e la propria quota parte eseguita.

Per ognuno dei tre interventi presentati, dovrà essere illustrata una sintetica descrizione di ciascun intervento (**relazione descrittiva e/o elaborati grafici e/o elaborati fotografici**) per un **massimo di 5 facciate A3 per ogni servizio**, numerate secondo l'ordine di lettura da 1 a 5, con l'indicazione:

- del committente;
- dell'oggetto e della descrizione puntuale dell'intervento (finalizzata all'attribuzione del punteggio del merito tecnico come descritto alla successiva Tabella 2 conformemente ai sub-criteri di valutazione, la documentazione illustrativa dovrà pertanto essere organizzata in maniera tale che possano evincersi le caratteristiche a cui attribuire i punteggi per i sub criteri A1 – A2 – A3);
- dell'importo dei lavori complessivo per categorie di lavoro, nonché delle classi e categorie delle opere;
- dei tempi di esecuzione dell'incarico;
- eventuali accordi bonari, riserve;
- l'indicazione delle problematiche affrontate.

Qualora la documentazione prodotta superasse le 5 facciate A3 per ogni servizio, la commissione giudicatrice non leggerà le cartelle successive alla quinta, quindi nel formulare i propri giudizi non terrà conto delle informazioni in esse contenute.

B) Relazione B - «Caratteristiche metodologiche dell'offerta» dovrà essere predisposta una relazione, con specifico riferimento all'intervento in oggetto della presente gara, illustrativa delle modalità con cui saranno svolte le prestazioni oggetto dell'incarico (finalizzata all'attribuzione del punteggio del merito tecnico come descritto alla successiva tabella 2 conformemente ai sub-criteri di valutazione). La relazione dovrà essere contenuta in massimo di 10 facciate formato A4.

In particolare il concorrente dovrà illustrare le modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico con l'esplicitazione, in maniera precisa e chiara, di quali siano le tematiche principali che caratterizzano la prestazione, affrontando specificatamente i diversi aspetti progettuali (architettonico, strutturale, impiantistico), con specifico riferimento:

B1) alle principali tematiche che a parere del concorrente caratterizzano la prestazione in oggetto e concezione progettuale che si intende seguire, con particolare riferimento agli interventi che si reputano necessari per la risoluzione dei danni causati dal sisma evidenziati nella perizia asseverata allegata al C.I.R. (*lesioni sulle strutture portanti, interventi necessari al livello della copertura, interventi sui prospetti maggiormente danneggiati*) oltre che adeguamento/potenziamento impianti con riferimento alla sostenibilità ambientale etc.;

B2) alle azioni e soluzioni proposte per la risoluzione delle problematiche specifiche dell'intervento proposto con riferimento ai vincoli propri dell'immobile e delle interferenze esistenti nel territorio, etc.;

B3) alle modalità di esecuzione, con riferimento alle risorse umane ed alle risorse informatiche, tecnologiche e strumentali messe a disposizione per il servizio, modalità di interazione con la committenza (anche con riferimento al servizio opzionale), etc.





CENTRALE DI COMMITENZA VALLE SPOLETANA E VALNERINA

Tale relazione dovrà essere articolata in paragrafi che ripercorrano i criteri di valutazione di cui alla successiva Tabella 2, sub criteri B1 – B2 – B3. Ogni facciata dovrà essere formattata (impostazioni di pagina word) con le seguenti caratteristiche:

- margini sup, inf, sx dx 3 cm
- interlinea 1,5
- tipo di carattere "Times New Roman" dimensione 12;
- numerazione piè di pagina.

Dal conteggio delle facciate:

- sono esclusi eventuali copertine e sommari e indici;
- sono compresi figure schemi grafici che il concorrente eventualmente inserirà nel testo della relazione.

Qualora il testo superasse le 10 facciate, la commissione giudicatrice non leggerà le cartelle successive alla decima, quindi nel formulare i propri giudizi non terrà conto delle informazioni in esse contenute.

C) Relazione C - «Criteri Ambientali» (ove posseduta) dovrà essere indicata la presenza all'interno della struttura di progettazione di un professionista accreditato dagli organismi di certificazione energetico ambientale accreditati secondo la norma internazionale ISO-IEC-17024 o equivalente e indica il nome del professionista accreditato.

La documentazione ad illustrazione dell'offerta tecnica ed offerta del servizio deve essere presentata con le seguenti modalità:

- a. le relazioni devono essere unite in fascicoli distinti e distinguibili, utilizzando un fascicolo per ognuno dei servizi indicati (elemento di valutazione A), un fascicolo per la relazione;
- b. metodologica (elemento di valutazione B) e un fascicolo per la relazione sui criteri ambientali (elemento di valutazione C);
- c. pena l'esclusione, dall'offerta tecnica non deve risultare alcun elemento che possa rendere palese o consenta di desumere, direttamente o indirettamente, l'offerta di prezzo oggetto di valutazione contenuta nella busta dell'offerta economica;
- e. L'offerta tecnica **non può**:
 - 1) comportare alcun onere maggiore, indennizzo rimborso adeguamento o altro, a carico della Stazione Appaltante, pertanto sotto il profilo economico l'importo contrattuale determinato in base all'Offerta economica resta insensibile alla predetta Offerta tecnica;
 - 2) contenere elementi proposti sotto condizione di variazione del prezzo;
 - 3) in relazione ad uno o più d'uno degli elementi di valutazione, esprimere o rappresentare soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche o caratterizzate da ambiguità che non consentano una valutazione univoca.

Si precisa che:

- relativamente a tutti gli elementi costituenti l'offerta tecnica, il superamento da parte di un concorrente del numero di "facciate" indicato nel presente disciplinare come limite massimo di documentazione allegabile, non comporterà l'esclusione del concorrente dalla gara ma le cartelle eccedenti tale numero minimo, come risultante dell'ordine di allegazione alla documentazione di gara seguito dal concorrente, non saranno prese in considerazione dalla



CENTRALE DI COMMITTENZA VALLE SPOLETANA E VALNERINA

Commissione, qualunque sia il loro contenuto e, pertanto, le stesse non potranno formare oggetto di valutazione né tanto meno di attribuzione di giudizi/punteggi (si intenderanno come non prodotte).

Art. 5.5 CONTENUTO DELL'OFFERTA ECONOMICA E TEMPORALE

La presentazione della "busta telematica" virtuale "offerta economica" dovrà avvenire per mezzo della piattaforma telematica "Net4Market", secondo i criteri e le modalità indicate al punto 7 dell'allegato Disciplinare Telematico, tramite la formulazione delle seguenti informazioni:

1. PER L'OFFERTA TEMPORALE: indicazione della **percentuale di riduzione** dei tempi di svolgimento del servizio oggetto di gara da applicare al numero di giorni messi a base di gara per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo (75 giorni).

La percentuale di ribasso del termine massimo di espletamento dei servizi non potrà essere superiore al 20% del tempo massimo di esecuzione (da suddividersi in proporzione fra i vari livelli di progettazione).

Ai fini dell'attribuzione del punteggio, qualora il concorrente indichi un ribasso percentuale superiore a quello sopra specificato (20%), l'offerta si intenderà comunque formulata con il massimo ribasso ammissibile (quindi pari al 20%).

2. PER L'OFFERTA ECONOMICA: indicazione del **ribasso percentuale** unico offerto sull'importo totale posto a base di gara pari ad euro **112.296,59** (Euro centododicimiladuecentonovantasei/59). Il ribasso oggetto dell'offerta si intende comunque applicato a tutte le voci di costo (onorari) descritte nei documenti di gara ed in ordine alle quali è stata determinata la base d'asta.

Il valore del ribasso offerto deve essere espresso con un massimo di tre decimali; eventuali decimali ulteriori non sono presi in considerazione ai fini del calcolo della soglia di anomalia né ai fini dell'aggiudicazione (non si effettueranno arrotondamenti).

Non sono ammesse offerte economiche in aumento o recanti una percentuale di ribasso pari o superiore al 100%, parimenti non sono ammesse offerte nelle quali non sia espressa la percentuale di ribasso offerto. Non sono ammesse alla gara offerte plurime, condizionate o espresse in modo indeterminato o per persona da nominare e comunque difformi dalle presenti prescrizioni e da quelle di cui al disciplinare telematico. Ai fini dell'aggiudicazione si procederà anche in presenza di una sola offerta.

Validità dell'offerta: 180 giorni dalla data ultima utile per la sua presentazione.

Art. 5.6 MODALITA' DI SOTTOSCRIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E DELL'OFFERTA

➤ **La domanda di partecipazione e dichiarazioni deve essere sottoscritta digitalmente e presentata:**

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dal legale rappresentante della mandataria/capofila.
- nel caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti**, dal legale



CENTRALE DI COMMITTENZA VALLE SPOLETANA E VALNERINA

rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

- nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), dal legale rappresentante dell'organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), dal legale rappresentante dell'organo comune nonché dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell'operatore economico retista che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete.
- La **Tabella dichiarazione requisiti professionali** di cui all'allegato B deve essere firmata digitalmente da tutti i soggetti che ivi rendono la dichiarazione del possesso dei requisiti;
- Il **DGUE** di cui all'allegato C deve essere firmato digitalmente dal soggetto che ivi rende le dichiarazioni.

I file **.pdf** “*Domanda di partecipazione e dichiarazioni*” con annessa *Tabella dichiarazioni requisiti professionali*, il “*DGUE*” ed ogni altro documento per i quali è richiesta dal presente disciplinare la sottoscrizione, devono essere **firmati digitalmente**.

TUTTI I FILE DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA DOVRANNO ESSERE CONTENUTI IN UN FILE **.ZIP** (L'UNICA ESTENSIONE AMMESSA PER LA CARTELLA COMPRESSA È **.ZIP**). A sua volta il file **.zip** dovrà essere **firmato digitalmente** (la sua estensione dovrà quindi essere **.zip.p7m**)

La firma digitale apposta sulla cartella compressa (file con estensione **.zip**) sana la eventuale omissione della firma digitale su ogni singolo file **.pdf** contenuto della medesima cartella **.zip**.

- L'**offerta tecnica e quella economica** devono essere sottoscritte digitalmente dai soggetti tenuti alla firma della *Domanda di partecipazione e dichiarazioni* sopra elencati.

Qualora le dichiarazioni e/o le attestazioni e/o l'offerta economica siano sottoscritte da un **procuratore** (generale o speciale), il concorrente allega anche l'originale della procura o la sua copia autentica o la copia conforme all'originale dei suddetti documenti resa ai sensi di legge. Nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, deve essere allegata la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura camerale.

N.B. Si rimanda al disciplinare telematico per tutte le informazioni relative alle modalità di predisposizione e caricamento dei documenti sulla piattaforma Net4market.

TITOLO 6° PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

Art. 6.1 Criterio di aggiudicazione



CENTRALE DI COMMITTENZA VALLE SPOLETANA E VALNERINA

L'incarico professionale sarà aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. b) del Codice. Le offerte saranno valutate prendendo in considerazione i seguenti elementi:

TABELLA 1:		ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
OFFERTA TECNICA	A	Professionalità ed esperienza del concorrente	35
	B	Caratteristiche metodologiche dell'offerta	40
	C	Caratteristiche ambientali e contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera D.M. 11 ottobre 2017	5
	Totale offerta tecnica		80
OFFERTA TEMPORALE E ECONOMICA	D	Offerta riduzione tempi (max 20% di ribasso)	5
	E	Ribasso sull'importo totale a base di gara	15
	Totale offerta economica		20
TOTALE			100

Clausola di sbarramento al punteggio tecnico. Le offerte il cui punteggio non abbia raggiunto la soglia minima di 48/80 punti relativamente all'offerta tecnica, verranno escluse dalla gara e per le stesse sarà preclusa l'apertura dell'offerta economica.

Per ciascun criterio di valutazione prescelto sono previsti i seguenti sub-criteri e sub-pesi (sub-punteggi):

TABELLA 2

	CRITERI DI VALUTAZIONE	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	SUB-PESO	PESO
	OFFERTA TECNICA			80
A	Criterio A <i>“Professionalità ed esperienza del concorrente”</i>	<i>Servizi di progettazione affini: la valutazione riguarda la capacità di realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, desunta dalla documentazione grafica, descrittiva ed eventualmente fotografica di un numero massimo di 3 incarichi espletati dal concorrente nell'intera vita professionale e che lo stesso ritenga significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo</i>		35



CENTRALE DI COMMITTENZA VALLE SPOLETANA E VALNERINA

		<i>tecnico, scelti tra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento, in relazione alle classi e categorie di lavori e concernenti servizi paragonabili, per tipologia e complessità, a quelli oggetto del presente affidamento, secondo i criteri desumibili dal DM 143/2013</i>		
	A.1	Grado di analogia dei servizi svolti per prestazioni di progettazione riguardanti l'aspetto architettonico, oltre che strutturale ed impiantistico, con particolare riferimento all'integrazione di questi ultimi con gli aspetti di rispetto, integrazione e conservazione del bene	15	
	A.2	Apporto contributi di innovazione e/o elevata capacità di gestione e risoluzione delle criticità riscontrate	10	
	A.3	Rispetto del miglior rapporto tra benefici e costi di manutenzione e di gestione degli interventi progettati	10	
B	Critério B - "Caratteristiche metodologiche dell'offerta"	<i>Pregio tecnico: sarà considerata migliore quella relazione che illustrerà in modo più preciso, più convincente e più esaustivo quanto sotto indicato:</i>		40
	B.1	Principali tematiche che a parere del concorrente caratterizzano la prestazione in oggetto e concezione progettuale che si intende seguire, con particolare riferimento agli interventi che si reputano necessari per la risoluzione dei danni causati dal sisma evidenziati nella perizia asseverata allegata al C.I.R. (<i>lesioni sulle strutture portanti, interventi necessari al livello della copertura, interventi sui prospetti maggiormente danneggiati</i>) oltre che adeguamento/potenziamento impianti con riferimento alla sostenibilità ambientale, etc.	20	
	B.2	Azioni e soluzioni che il concorrente intende sviluppare per la risoluzione delle problematiche specifiche dell'intervento proposto con riferimento ai vincoli propri dell'immobile e delle interferenze esistenti nel territorio, etc.	12	
	B.3	Modalità di esecuzione, con riferimento alle risorse umane ed alle risorse informatiche, tecnologiche e strumentali messe a disposizione per il servizio, modalità di interazione con la committenza (anche con riferimento al servizio opzionale), etc.	8	
C	Critério C "Criteri ambientali"	Presenza all'interno della struttura di progettazione di un professionista accreditato dagli organismi di certificazione		5



CENTRALE DI COMMITENZA VALLE SPOLETANA E VALNERINA

		energetico ambientale accreditati secondo la norma internazionale ISO-IEC-17024 o equivalente e indica il nome del professionista accreditato		
	Totale			80

Art. 6.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

Per i precedenti criteri di valutazione di cui ai punti A e B il punteggio sarà attribuito secondo il metodo aggregativo compensatore con la seguente formula:

$$P_i = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

P_i = punteggio dell'offerta i-esima

Σ_n = sommatoria

n = numero totale dei requisiti

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i)

V(a)_i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno individuato con le modalità come di seguito indicate.

Laddove l'attività di valutazione da parte di apposita Commissione Tecnica sia di natura discrezionale, ogni commissario attribuisce a ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale un coefficiente, variabile tra 0 e 1, in base ai diversi livelli di valutazione, come di seguito indicato:

Coefficiente	Giudizio
0	Assente – Completamente negativo
0,1 – 0,3	Quasi del tutto assente – Quasi completamente negativo
0,4 – 0,5	Insufficiente
0,6	Sufficiente
0,7	Discreto
0,8	Buono
0,9	Ottimo
1	Eccellente

Quindi verrà calcolata, per ciascun criterio/sub-criterio di valutazione, la media dei coefficienti attribuiti dai commissari. Detta media verrà moltiplicata per il rispettivo punteggio massimo attribuibile indicato nella tabella.

Il punteggio di cui al criterio di valutazione C verrà attribuito automaticamente ai concorrenti in possesso delle figura professionale prevista.





CENTRALE DI COMMITENZA VALLE SPOLETANA E VALNERINA

Il punteggio totale conseguito nell'offerta tecnica da ciascun concorrente sarà dato dalla sommatoria dei punteggi conseguiti in ciascun criterio di valutazione.

Art. 6.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica e dell'offerta tempo

Il punteggio all'OFFERTA ECONOMICA è attribuito con la formula bilineare presente sulla piattaforma telematica e di seguito riportata (il calcolo dei punteggi sarà automaticamente e direttamente effettuato dalla piattaforma telematica *net4market*):

$$Pe = u \times Pe_{max}$$

$$u_1 = s + (1 - s) \times \frac{R_f\% - R_{med}\%}{R_{max}\% - R_{med}\%}$$

$$u_2 = s \times \frac{R_f\%}{R_{med}\%}$$

$$u = \begin{cases} u_1 & \text{se } R_f\% > R_{med}\% \\ u_2 & \text{se } R_f\% \leq R_{med}\% \end{cases}$$

Calcola il punteggio quantitativo modulando il punteggio massimo mediante il coefficiente *u* il cui computo dipende dall'offerta del fornitore. Se il ribasso percentuale dell'offerta rispetto al base d'asta è minore o uguale al ribasso percentuale medio (calcolato su tutte le offerte pervenute) non viene applicato il premio e il suo valore è dato da *u2*. In caso contrario si applica il premio e il valore è dato da *u1*.

Pe: punteggio quantitativo
Pe_{max}: punteggio quantitativo massimo impostato
s: coefficiente di distribuzione
R_f%: ribasso percentuale offerta fornitore
R_{max}%: ribasso percentuale massimo pervenuto
R_{med}%: ribasso percentuale medio calcolato sulle offerte pervenute

Il coefficiente di distribuzione “s” è pari a **0,80**

La Valutazione dell'offerta tempo, in base alle offerte di ribasso temporale, avviene nelle seguenti modalità:

- a. è attribuito il coefficiente zero all'offerta minima possibile (0% di ribasso sul tempo max di esecuzione);
- b. è attribuito il coefficiente uno all'offerta massima (20% di ribasso sul tempo sul tempo max di esecuzione).
- c. i valori intermedi verranno attribuiti con interpolazione lineare:

T(a) i = Ri / Rmax *5

dove:

T(a) i = è il coefficiente del ribasso dell'offerta (a) in esame variabile da zero a uno;

Ri = è il ribasso dell'offerta in esame

Rmax = è il ribasso massimo offerto sul tempo posto a base di gara

5 = punteggio massimo attribuibile come da tabella 1 di cui al precedente punto 6.1.

Art. 6.4 Procedura di gara

Ai sensi dell'art. 1, comma 3 del d.l. 32/2019 convertito in legge 55/2019 e dell'art. 133 del d.lgs. 50/2016, la stazione appaltante procederà con la c.d. inversione procedimentale delle fasi di gara pertanto la commissione





CENTRALE DI COMMITTENZA VALLE SPOLETANA E VALNERINA

giudicatrice, appositamente nominata, nella prima seduta pubblica di gara che si terrà nel giorno che verrà comunicato a mezzo della piattaforma telematica, sezione chiarimenti, presso la sede del Comune di Spoleto (piazza del Comune n. 1) salvo posticipo, procederà direttamente all'apertura delle offerte tecniche dei concorrenti. Possono assistere alla gara: legali rappresentanti dei concorrenti, loro delegati. Le sedute di gara possono essere svolte solo per via telematica; in tale ipotesi sarà comunicato ai concorrenti le modalità di collegamento per assistere alle operazioni di gara.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.

Quindi, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura delle offerte economiche e temporali e alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 6.3.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo, il tempo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione oppure il RUP, in seduta pubblica, redige, a mezzo della piattaforma telematica, la conseguente graduatoria e procede all'apertura della "busta" amministrativa del solo concorrente risultato primo in graduatoria al fine di verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare. In esito a detta verifica verrà confermata la graduatoria ovvero adottato eventuale provvedimento di esclusione e di conseguenza verrà riformulata la relativa graduatoria.

Quindi la commissione o il RUP, a mezzo della piattaforma telematica, procederà al calcolo della soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice.

Le date delle sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo pubblicazione sulla piattaforma telematica, sezione "chiarimenti", almeno 2 giorni prima della data fissata.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

Art. 6.5 COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice è composta da n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9 del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.



CENTRALE DI COMMITTENZA VALLE SPOLETANA E VALNERINA

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte economiche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.

Art. 6.6 CAUSE DI ESCLUSIONE

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP che procederà, sempre, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella documentazione tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara.

In tali casi il RUP procederà alle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice.

Art. 6.7 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

Art. 6.8 AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice.



CENTRALE DI COMMITTENZA VALLE SPOLETANA E VALNERINA

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata nell'atto con cui comunicherà l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

In attuazione dell'art. 3, comma 1 del d.l. 76/2020 convertito in legge 120/2020, si procederà ai sensi dell'art. 92, comma 3 del d.lgs. 159/2011. Si applica in ogni caso l'art. 3 del d.l. 76/2020.

Ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) del medesimo decreto 76/2020 è autorizzata l'esecuzione del servizio in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.

Ai sensi dell'art. 7-ter della legge 41/2020, la stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere in deroga all'art. 32, commi 8, 9, 11 e 12 e all'art. 33, comma 1.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice e dal Capitolo Speciale d'appalto.

Il contratto sarà stipulato, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante in modalità elettronica, e soggetto a registrazione.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la Stazione Appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Le spese relative alla pubblicazione del bando sulla GURI n. 145 del 11/12/2020, pari ad euro 755,99, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016, sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro relative alla stipulazione del contratto.

Art. 6.9 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di SPOLETO, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

Art. 6.10 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI



CENTRALE DI COMMITTENZA VALLE SPOLETANA E VALNERINA

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) esclusivamente nell'ambito della presente gara. Titolare del trattamento è il Comune di Norcia.

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR"), esclusivamente per la parte relativa alla procedura di gara, si informa che:

- i dati personali raccolti saranno trattati dal Comune di Spoleto, in qualità di Titolare del trattamento relativamente alla fase di gara, con strumenti manuali ed elettronici, per le seguenti finalità:
 - gestione delle domande di partecipazione;
 - valutazione e verifica dei requisiti dei concorrenti/partecipanti ai fini dell'affidamento dei servizi oggetto del bando di gara;
 - instaurazione e gestione del rapporto contrattuale in caso di aggiudicazione dei servizi oggetto del bando di gara;
 - gestione degli adempimenti amministrativo-contabili e adempimenti di obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria applicabile in relazione a ciascuna delle suindicate attività.
- 1. la base giuridica dei trattamenti di cui alle suindicate finalità è fondata:
 - 1.1. sull'adempimento degli obblighi precontrattuali e contrattuali derivanti dalle richieste formulate in maniera volontaria e spontanea da parte dei soggetti interessati alla partecipazione gara (art. 6, par. 1, lett. b) del Reg. UE 2016/679);
 - 1.2. sull'adempimento degli obblighi legali cui è soggetto il Titolare del trattamento per effetto dell'attività connessa alla gestione della gara (art. 6, par. 1, lett. c) del Reg UE 2016/679);
 - 1.3. sull'esecuzione di un compito di rilevante interesse pubblico (art. 6, par. 1, lett. e), art. 9, par. 2, lett. g) del Reg. UE 2016/679 e art. 2–sexies, co. 2, lettera m) del D. Lgs. 10/8/2018 n. 101).
- 2. i dati giudiziari (dati personali relativi a condanne penali e reati) sono richiesti ai sensi dell'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e vengono trattati in conformità al disposto dell'art. 10 del Reg. UE 2016/679.
- 3. il conferimento dei dati personali deve considerarsi presupposto necessario per la partecipazione alla gara e per il perseguimento delle suindicate finalità. Il mancato conferimento comporta l'impossibilità per il Titolare del trattamento di svolgere le predette attività con la conseguente esclusione dalla gara o la decadenza dell'aggiudicazione.
- 4. nel perseguimento delle finalità suesposte, i dati personali acquisiti potranno essere comunicati ad enti locali, enti pubblici, pubbliche amministrazioni, organi dell'autorità giudiziaria, soggetti aventi titolo ai sensi della Legge 241/1990 e del D.Lgs. 267/2000; il Titolare del trattamento potrà, inoltre, comunicare i dati raccolti ai soggetti dei quali si avvale per lo svolgimento di attività necessarie per il raggiungimento delle finalità sopra indicate e descritte. Tali soggetti, che trattano i dati per conto del Titolare, sono stati appositamente designati Responsabili del trattamento dei dati. L'elenco dei Responsabili del trattamento può essere richiesto contattando il Comune di Spoleto ai seguenti recapiti: tel. 07432181; fax 0743218246; PEC: comune.spoleto@postacert.umbria.it. I dati personali potranno, infine, essere trattati dal personale interno appositamente istruito ed autorizzato dal Titolare a compiere operazioni di trattamento.
- 5. i dati personali saranno conservati per l'intera durata espressa dalla gara e dall'eventuale contratto da stipulare con il titolare. Successivamente alla cessazione del rapporto contrattuale i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
- 6. in relazione al trattamento dei dati personali sopra descritto, potranno essere esercitati, in ogni momento, i seguenti diritti:
 - Diritto di accesso, cioè il diritto di ottenere conferma o meno dell'esistenza di un trattamento di dati personali che riguardano l'interessato e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai predetti dati, di riceverne una copia nonché le ulteriori informazioni previste dall'art. 15, Reg. (UE) 2016/679;



CENTRALE DI COMMITTENZA VALLE SPOLETANA E VALNERINA

- Diritto di rettifica, cioè il diritto di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti e l'integrazione dei dati personali incompleti, nella misura in cui ciò sia compatibile con le finalità del trattamento, ai sensi dell'art. 16 del Reg. (UE) 2016/679;
- Diritto di limitazione di trattamento, cioè di ottenere la limitazione del trattamento di dati personali riferibili all'interessato, al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 18 Reg. (UE) 2016/679;
- Diritto alla cancellazione (c.d. "diritto all'oblio"), cioè il diritto dell'interessato di ottenere la cancellazione dei propri dati presenti all'interno degli archivi del Titolare qualora non rilevanti o necessari per obbligo di legge, ai sensi dell'art. 17 del Reg. (UE) 2016/679;
- Diritto di reclamo, cioè il diritto di proporre reclamo presso l'autorità di controllo competente. Ai sensi dell'art. 2-bis, D. Lgs. 196/2003, l'autorità di controllo competente è il Garante per la Protezione dei Dati Personali, Piazza Venezia 11 - 00187, Roma (RM), Italia (IT), Email: garante@gpdp.it, PEC: protocollo@pec.gpdp.it.
- Diritto di opposizione: l'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato nell'esecuzione di un compito connesso con i pubblici poteri di cui è investito il Comune di Spoleto, ai sensi dell'art. 21 Reg. (UE) 2016/679. In tal caso il Titolare si asterrà dal trattare ulteriormente tali dati personali, salvo che ritenga sussistenti motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che siano ritenuti prevalenti sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato.

I diritti sopramenzionati possono essere esercitati rivolgendosi al Comune di Spoleto, ai recapiti sopra indicati, o al Responsabile della protezione dei dati, avv. Francesca Potì, e.mail f.poti@szaa.it. L'esercizio dei diritti in qualità di interessato è gratuito ai sensi dell'articolo 12 del Reg. (UE) 2016/679. Tuttavia, nel caso di richieste manifestamente infondate o eccessive, anche per la loro ripetitività, il Titolare potrebbe addebitare un contributo spese ragionevole, alla luce dei costi amministrativi sostenuti per gestire la richiesta, o negare la soddisfazione della richiesta stessa.

Art. 6.11 PROTOCOLLO DI LEGALITA'

L'operatore economico affidatario, con la partecipazione alla procedura di gara, assume l'obbligo di osservare e far osservare ai propri subcontraenti e fornitori facenti parte della "filiera delle imprese" le clausole del Protocollo quadro di legalità, sottoscritto in data 26 luglio 2017 tra la Struttura di Missione (ex art. 30 Legge n. 229/2016), il Commissario Straordinario del Governo e la Centrale Unica di Committenza (Invitalia S.p.A.), ove applicabile al contratto oggetto della presente procedura, i cui contenuti sono qui di seguito riprodotti.

- Obbligo del rispetto di tutte le parti del Protocollo, fino al completamento e approvazione del servizio prestato, in quanto compatibili con il presente affidamento.
- Obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi ai subcontraenti interessati, a qualunque titolo, all'esecuzione del contratto.
- Accettazione esplicita della possibilità di applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi del Protocollo, nonché della revoca degli affidamenti o della risoluzione del contratto o subcontratto, nei casi di mancata o incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso l'operatore affidatario, nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca dell'affidamento nei casi espressamente indicati negli artt. 5 e 6 del Protocollo.
- Obbligo di fornire tutti i dati dei contratti e subcontratti conclusi dall'affidatario, dai subcontraenti e/o da terzi, autorizzati/approvati dalla Stazione appaltante per qualunque importo; gli stessi dovranno essere comunicati prima di procedere alla stipula dei contratti ovvero alla richiesta di autorizzazione dei subappalti e dei subcontratti.



CENTRALE DI COMMITTENZA VALLE SPOLETANA E VALNERINA

- Impegno ad inserire nei propri contratti - e a far inserire in tutti i subcontratti - apposita clausola con la quale ciascun soggetto assume l'obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi agli operatori economici interessati all'esecuzione delle prestazioni e in cui si prevede la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. o la revoca dell'autorizzazione al subcontratto per le violazioni previste dall'art. 8, paragrafo 1.3 del Protocollo.
- Obbligo di comunicazione dei dati anche in ordine agli assetti societari e gestionali della filiera delle imprese e operatori e alle variazioni di detti assetti, per tutta la durata dell'affidamento. La trasmissione dei dati relativi all'intervenuta modificazione dell'assetto proprietario o gestionale deve essere eseguita, dai legali rappresentanti degli organismi societari degli enti interessati, nei confronti del Commissario Straordinario e la Struttura che ha disposto l'iscrizione in Anagrafe, entro il termine previsto dall'art. 86 del D.Lgs. n. 159 del 2011 .
- Obbligo di iscrizione nell'anagrafe/elenco antimafia previsti per l'esecuzione del presente affidamento.
- Inserimento in tutti i contratti e subcontratti di una clausola risolutiva espressa nella quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale allorché le verifiche antimafia effettuate successivamente alla loro stipula abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco suddetti.
- Rispetto senza ritardo di ogni adempimento necessario a rendere operativa la predetta clausola e/o comunque a revocare l'autorizzazione e comunicare senza ritardo alla Struttura l'applicazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione dell'operatore a cui le informazioni si riferiscono. L'informazione è data anche alla stessa Stazione appaltante .
- Qualora, successivamente alla sottoscrizione degli indicati contratti o subcontratti, siano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie dei soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nell'esecuzione della prestazione, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco, i relativi contratti o subcontratti saranno immediatamente ed automaticamente risolti mediante attivazione della clausola risolutiva espressa di cui agli articoli 5 e 6 del Protocollo
- Impegno, anche in caso di stipula di subcontratto, a dare comunicazione tempestiva all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei propri confronti, degli organi sociali o dei dirigenti dell'ente. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1456 c. c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 c. p. .
- Impegno, in caso di stipula di subcontratto, ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'articolo 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti del soggetto avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'articolo 321 c. p. in relazione agli articoli 318, 319, 319-bis e 320 c. p., nonché per i delitti di cui agli articoli 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c. p..
- Impegno a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli organi di Polizia Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'affidatario, dei componenti della compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione che in quella dell'esecuzione .



CENTRALE DI COMMITTENZA VALLE SPOLETANA E VALNERINA

- Obbligo di assumere a proprio carico gli oneri derivanti dal rispetto degli accordi/protocolli promossi e stipulati in materia di sicurezza nonché di repressione della criminalità .
- Obbligo di far rispettare il Protocollo dai propri subcontraenti, tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle di cui all'art. 6 comma 1 del Protocollo (art. 6 comma 2 lett. b), e di allegare il Protocollo al subcontratto, prevedendo contestualmente l'obbligo in capo al subcontraente di inserire analoga disciplina nei contratti da quest'ultimo stipulati con la propria controparte .
- Obbligo di inserire nei subcontratti stipulati con i propri subcontraenti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 106, comma 13 del [decreto legislativo n. 50 del 2016](#) alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante, delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del decreto legislativo n. 159 del 2011 a carico del cessionario, valida anche per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti.
- Obbligo di ricorrere al distacco della manodopera - ivi compresi i lavoratori distaccati da imprese comunitarie che operano ai sensi del [decreto legislativo n. 136 del 2016](#), concernente l'attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno - così come disciplinato dall'articolo 30 del [decreto-legislativo n. 276 del 2003](#), solo previa autorizzazione della Stazione appaltante all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; l'autorizzazione è subordinata alla preventiva registrazione nell'Anagrafe dell'impresa distaccante; analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera .
- Impegno a mettere a disposizione dell'ente aggiudicatario i dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, specificando, per ciascuna unità, la qualifica professionale .
- Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, i dati relativi anche al periodo complessivo di occupazione, specificando, altresì, in caso di nuove assunzioni di manodopera, le modalità di reclutamento e le tipologie professionali necessarie ad integrare il quadro delle esigenze.
- Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, le informazioni relative al percorso formativo seguito dal lavoratore; le informazioni di cui al presente punto vengono fornite dall'operatore economico tramite presentazione di autocertificazione prodotta dal lavoratore in conformità all'articolo 46 del [D.P.R. n. 445 del 2000](#) .
- Accettazione espressa del fatto che l'inosservanza di tutti gli obblighi previsti nel Protocollo e applicabili potranno essere sanzionati ai sensi dell'art. 8 del Protocollo medesimo.
- Ai sensi dell'Art. 3 del cd decreto Semplificazioni convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120 il mancato rispetto dei protocolli di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara o di risoluzione del contratto.

Il Responsabile dell'Area

Geom. Livio Angeletti



ALLEGATI:

- *ALLEGATO A “ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONI”*
- *ALLEGATO B “ TABELLA DICHIARAZIONE REQUISITI PROFESSIONALI “*
- *ALLEGATO C “DGUE”*
- *ALLEGATO D “DISCIPLINARE TELEMATICO”*
- *ALLEGATO E “PROTOCOLLO DI LEGALITA”*
- *ALLEGATO F “SCHEMA DI CONTRATTO”*
- *ALLEGATO G “– Perizia asseverata sulla determinazione del livello operativo determinato sulla base dello stato di danno e del grado di vulnerabilità riscontrati”, con relativi allegati:*
 - Allegato 1) Schema rappresentativo del quadro fessurativo;
 - Allegato 2) Schema rappresentativo della rispondenza con le soglie dello “stato di danno”;
 - Allegato 3) Documentazione fotografica a colori attestante in particolare “stato di danno” e “gradi di vulnerabilità”;
 - Allegato 4) Schema rappresentativo della rispondenza con i “gradi di vulnerabilità”.